



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 313

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 5 agosto 2024

## I N D I C E

### Commissioni riunite

- 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa):  
*Plenaria* (\*)

### Commissioni permanenti

- 1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:
- |  |        |
|--|--------|
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . . | Pag. 5 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                      | » 6    |
- 3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:
- |                           |      |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | » 34 |
|---------------------------|------|
- 5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:
- |   |      |
|---|------|
| <i>Plenaria</i> . . . . .                               | » 49 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96)</i> . . . . . | » 60 |
- 6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:
- Plenaria* (\*)
- 7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:
- |                           |      |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | » 61 |
|---------------------------|------|
- 8<sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:
- |                           |      |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | » 79 |
|---------------------------|------|

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e della Commissione 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 313° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 agosto 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 110
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 186

#### **Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 195

---



## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Lunedì 5 agosto 2024

### Sottocommissione per i pareri

67<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
BALBONI

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(1060) Deputato RIZZETTO e altri.** – *Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in sostituzione del relatore Tosato, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1123) Erika STEFANI.** – *Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in sostituzione del relatore Tosato, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per

quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 2, recanti le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo agli istituti scolastici e agli enti locali.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in sostituzione del relatore Tosato, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 5, comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto alla definizione dei termini per l'assegnazione delle risorse da destinare alla sezione dei tumori professionali del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, si rappresenta l'opportunità di aggiornare il termine di adozione del decreto medesimo, previsto per il 30 giugno 2024, e di prevedere il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **Plenaria**

### **241<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

**(276) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane**

**(396) Enrico BORGHI e altri. – Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 6.8, 6.2 e 6.10 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1054/14/1, G/1054/16/1 e G/1054/17/1, pubblicati in allegato.

Sono stati inoltre presentati gli ordini del giorno G/1054/15/1 (già emendamento 16.0.4), G/1054/18/1 (già emendamento 16.0.6) e G/1054/19/1 (già emendamento 16.0.5), pubblicati in allegato.

Gli ordini del giorno G/1054/4/1, G/1054/5/1, G/1054/6/1, G/1054/7/1 e G/1054/8/1 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Infine, l'ordine del giorno G/1054/2/1 è stato ritirato.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2, precedentemente accantonato.

Il ministro CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.101 dei relatori.

Posto ai voti, l'emendamento 2.101 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, precedentemente accantonati.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 6.11, sottolineando che la materia è di competenza della contrattazione collettiva nazionale di categoria. Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.13 e 6.14.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) segnala che la richiesta di modifica proposta con l'emendamento 6.11 era stata avanzata dall'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM), per evitare di introdurre una disparità tra i medici che già esercitano la loro professione

in aree svantaggiate rispetto a quelli disposti a trasferirvisi, in quanto solo questi ultimi percepirebbero gli incentivi economici.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno un approfondimento. Infatti, da un lato, occorre evitare l'interferenza con la contrattazione collettiva nazionale ma, dall'altro, i benefici dovrebbero essere estesi sia ai medici e pediatri che già svolgono la professione nelle zone montane, sia a coloro che sarebbero disposti a iniziarla in quelle aree svantaggiate. Altrimenti, si rischia di favorire l'allontanamento di coloro che già esercitano l'attività per poi rientrare ed usufruire così di incentivi e agevolazioni.

Il ministro CALDEROLI assicura che effettuerà un approfondimento in vista dell'esame del disegno di legge in Aula. Invita pertanto i proponenti dell'emendamento 6.11 a ritirarlo e a riformularlo per l'esame in Assemblea.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira l'emendamento 6.11.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 6.13 e 6.14 e li ritira.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7, precedentemente accantonato.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.2.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.2 è approvato all'unanimità.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, precedentemente accantonati.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.5. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 11.8 (testo 2).

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice. Quanto all'emendamento 11.8 (testo 2), precisa che non sono ancora state superate le obiezioni del Ministero dell'ambiente, per cui sarebbe preferibile ritirare l'emendamento e riproporlo per l'esame in Assemblea in un nuovo testo, che tenga conto delle indicazioni del Ministero competente.



Posto ai voti, l'emendamento 11.5 è respinto.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), accogliendo l'invito dei relatori e del Governo, ritira l'emendamento 11.8 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12, precedentemente accantonato.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.0.2, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore DE CARLO (*FdI*), accogliendo l'invito dei relatori e del Governo, riformula l'emendamento 12.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

Precisa che la norma è finalizzata a riordinare la disciplina dei boschi e alberi monumentali, per consentire che, in caso di inerzia dei Comuni, la competenza sul giudizio per disporre la tutela sia trasferita alle Regioni. Sottolinea che tale misura riguarda alberi che richiedono un'attenzione supplementare non solo per la loro maestosità o longevità, ma anche perché hanno un particolare significato dal punto di vista storico, culturale o delle tradizioni locali. Ciò tra l'altro potrebbe favorire una nuova forma di turismo sostenibile.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.2 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, precedentemente accantonati.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 13.6. Invita i proponenti degli emendamenti 13.15 e 13.0.6 a ritirarli.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice. Quanto all'emendamento 13.6, sottolinea che il Ministero competente ha rilevato l'inopportunità di attribuire con legge una competenza all'ISTAT.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) precisa che l'intento della proposta è introdurre una semplificazione a beneficio delle società cooperative che operano nelle aree montane. Il Governo potrebbe sollecitare l'ISTAT a provvedere in tal senso.

Il ministro CALDEROLI assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno su questo argomento.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), accogliendo l'invito del Governo, trasforma l'emendamento 13.6 nell'ordine del giorno G/1054/20/1, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1054/20/1 (già em. 13.6), viene accolto dal GOVERNO.

Il senatore DE CARLO (*FdI*), accogliendo l'invito dei relatori e del Governo, ritira l'emendamento 13.15.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.0.6.

Il ministro CALDEROLI precisa che le proposte su cui è stato formulato un invito al ritiro sono condivisibili nel merito; tuttavia difficilmente supererebbero il vaglio della Commissione bilancio per motivi di copertura.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, precedentemente accantonati.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti identici 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 17.0.5, riservandosi un ulteriore approfondimento per l'esame in Assemblea.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 16.0.1.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 16.0.2.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 16.0.3.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.0.5 e lo ritira.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 17, precedentemente accantonato.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 17.5.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore DE CARLO (*FdI*) chiede di aggiungere la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 17.5 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, precedentemente accantonati.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 19.2. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 19.0.1 in un testo di cui dà lettura.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 19.2 è approvato.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 19.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

I senatori DE CARLO (*FdI*) e LISEI (*FdI*) sottoscrivono l'emendamento 19.0.1 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.1 (testo 2) è approvato.

Il senatore DE CARLO (*FdI*) presenta l'ordine del giorno G/1054/21/1, pubblicato in allegato, derivante dal ritiro, effettuato nella precedente seduta, dell'emendamento 23.1.

Si passa alla votazione degli ordini del giorno.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), in assenza dei proponenti, fa propri gli ordini del giorno G/1054/4/1 (testo 2), G/1054/5/1 (testo 2), G/1054/6/1 (testo 2), G/1054/7/1 (testo 2), G/1054/8/1 (testo 2), G/1054/16/1, G/1054/17/1 e G/1054/18/1.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1054/18/1.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottoscrive l'ordine del giorno G/1054/19/1 (già em. 16.0.5).

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) sottoscrive l'ordine del giorno G/1054/15/1.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1054/1/1, G/1054/3/1, G/1054/4/1 (testo 2), G/1054/5/1 (testo 2), G/1054/6/1 (testo 2), G/1054/7/1 (testo 2), G/1054/

8/1 (testo 2) (già em. 2.0.1), G/1054/9/1 (già em. 2.0.1), G/1054/14/1 (già em. 6.8), G/1054/15/1 (già em. 16.0.4), G/1054/16/1 (già em. 6.2), G/1054/17/1 (già em. 6.10), G/1054/18/1 (già em. 16.0.6), G/1054/19/1 (già em. 16.0.5) e G/1054/21/1 (già em. 23.1).

Il ministro CALDEROLI accoglie gli ordini del giorno in esame.

Gli ordini del giorno G/1054/1/1, G/1054/3/1, G/1054/4/1 (testo 2), G/1054/5/1 (testo 2), G/1054/6/1 (testo 2), G/1054/7/1 (testo 2), G/1054/8/1 (testo 2) (già em. 2.0.1), G/1054/9/1 (già em. 2.0.1), G/1054/14/1 (già em. 6.8), G/1054/15/1 (già em. 16.0.4), G/1054/16/1 (già em. 6.2), G/1054/17/1 (già em. 6.10), G/1054/18/1 (già em. 16.0.6), G/1054/19/1 (già em. 16.0.5) e G/1054/21/1 (già em. 23.1), accolti dal Governo, non sono posti in votazione.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Per poter procedere alla votazione del mandato ai relatori, occorrerà acquisire il parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1060) Deputato RIZZETTO e altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in plenaria dalla Sottocommissione pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) annuncia un voto di astensione. Pur essendo d'accordo sul merito della proposta di introdurre nelle scuole l'insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro, ritiene inopportuno continuare ad accrescere i contenuti attribuiti all'insegnamento dell'educazione civica.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino. Ritiene inoltre indispensabile prevedere un apposito stanziamento, per evitare che il proposito resti irrealizzato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1123) Erika STEFANI. – Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in plenaria dalla Sottocommissione pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) formula considerazioni critiche sulla istituzione dell'ennesima Giornata nazionale, le cui finalità peraltro risultano incomprensibili, con conseguente svilimento della funzione legislativa del Parlamento. Auspica che si proceda in ogni caso a una verifica sull'eccessivo numero di giornate celebrative già istituite.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1123**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 2, recanti le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo agli istituti scolastici e agli enti locali.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1054

### **G/1054/4/1 (testo 2)**

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

è imprescindibile il fatto che la disponibilità annuale di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, debba necessariamente essere adeguata e commisurata agli ambiziosi obiettivi che la Strategia per la montagna italiana (SMI) si prefigge di raggiungere e « mettere a terra »;

considerate le osservazioni e le proposte presentate a margine delle diverse audizioni di esperti e rappresentanti di categoria avvenute nell'ambito dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, tra le quali figura la necessità di ottenere una garanzia circa l'entità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che dovrà almeno mantenere la sua dotazione annuale di 200 milioni di euro fino al 2033, invitando lo Stato a non attingere risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative normative affinché siano assicurate adeguate risorse alle Regioni e agli enti territoriali in relazione agli obiettivi della Strategia per la montagna italiana (SMI), anche mediante l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).

---

**G/1054/5/1 (testo 2)**

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

premessi che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale;

con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del provvedimento in questione, ci si sia posti lo scopo di dare ampia e piena attuazione agli ambiziosi obiettivi che compongono la più generale Strategia per la montagna italiana (SMI),

impegna il Governo

in sede di definizione della Strategia per la montagna italiana, anche attraverso misure volte a valorizzare la professione di guida alpina e di maestro di sci, a tenere conto dell'esigenza di prevedere adeguate risorse per progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività di formazione propedeutiche all'avvicinamento dei giovani a una frequentazione sempre più consapevole e informata delle zone montane.

---



**G/1054/6/1 (testo 2)**

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

premessò che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in favore di persone fisiche e/o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili e ruderi abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro successivo utilizzo, di concessioni di finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto a copertura di spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in oggetto e del riconoscimento di garanzie emesse a fronte di finanziamenti,

impegna il Governo

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di individuare apposite misure agevolative di supporto a favore di tutte le imprese presenti e operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.

**G/1054/7/1 (testo 2)**

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

premessò che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito

di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di prevedere misure di agevolazione fiscale, anche con riferimento all'IVA per le prestazioni rese nell'ambito dell'insegnamento sportivo, con particolare riferimento alle attività di guida alpina e di maestro di sci.

---

### **G/1054/8/1 (testo 2)**

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

premessi che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla di-

scussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa l'eventuale sostenibilità della misura, a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente in ordine ai criteri per il calcolo del reddito imponibile dei maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81.

---

**G/1054/14/1 (già em. 6.8)**

DURNWALDER, PATTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

premesso che:

la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, promuovere e favorire la crescita delle zone montane al fine di ridurre progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

a tali fini, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in quest'ottica, il capo III della presente introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 2, al fine di contenere l'im-

pegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna e favorire la mobilità professionale verso tali zone, riconosce annualmente un credito d'imposta, pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, in un comune montano o anche in un comune limitrofo, allorché nel comune montano di riferimento non vi sia un'offerta abitativa adeguata alla domanda. Il beneficio è concesso, ai sensi del successivo comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500;

la misura in esame rappresenta, dunque, uno strumento fondamentale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche i medici veterinari nonostante l'importante funzione economica e sociale che l'allevamento e la cura degli animali rivestono per i territori di montagna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura svolta ai sensi della presente legge, di introdurre misure specificamente volte a favorire la mobilità verso i comuni montani dei medici veterinari.

---

**G/1054/15/1 (già em. 16.0.4)**

DE PRIAMO, PELLEGRINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

premesso che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario eco-

nomico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misure previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come *species* del più ampio *genus* delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a ad incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo », di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

---

**G/1054/16/1 (già em. 6.2)**

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »

nell'ambito del più ampio *genus* rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progres-

sivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 1, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani e favorire la mobilità professionale verso tali comuni, prevede l'attribuzione di un punteggio doppio per ciascun anno di attività, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in capo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari che abbiano prestato servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani. La medesima attività, inoltre, è valorizzata nell'ambito dei Contratti collettivi Nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della po-

polazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche i medici in formazione o specializzandi, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

impegna il Governo

anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura indicata in premessa svolta ai sensi della presente legge, a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte alla valorizzazione delle funzioni svolte nelle zone montane dai medici in formazione o specializzandi.

---

**G/1054/17/1 (già em. 6.10)**

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,,

premessi che:

nell'ambito del più ampio *genus* rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 4, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani, nel riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del comparto sanità, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni montani, sia che si tratti di medici di medicina generale e pediatri operanti per libera scelta nei medesimi comuni, dispone che, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, sia previsto, nei limiti dell'importo di 20 milioni di euro annui, uno specifico emolumento di natura accessoria e variabile da corrispondere in ragione dell'effettiva presenza in servizio, da ripartire tra i predetti contratti e accordi con decreto del Ministro della salute;

la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche gli infermieri di medicina, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura svolta ai sensi della presente legge, di introdurre specifiche misure premiali ed incentivanti in favore degli infermieri di medicina generale che svolgono la propria attività nelle zone montane.

---



**G/1054/18/1 (già em. 16.0.6)**

OCCHIUTO, TERNULLO, DURNWALDER, PAROLI, PATTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

premessi che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misure previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come *species* del più ampio *genus* delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo », di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

**G/1054/19/1 (già em. 16.0.5)**

TOSATO, SPELGATTI, MUSOLINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »

premessi che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misure previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come *species* del più ampio *genus* delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo », di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

**G/1054/20/1 (già em. 13.6)**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 13.6.

---

**G/1054/21/1 (già em. 23.1)**

DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

premesso che:

nell'ambito del più ampio *genus* rappresentato dalle aree interne, la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

a tal fine, è necessario elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale, nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

nel 2023, le risorse a disposizione, ammontanti a 222.2 milioni (in quanto allo stanziamento previsto dalla legge 234 del 2021 si sono aggiunti 9.5 milioni di euro in dotazione ai fondi preesistenti ma non uti-

lizzati nel periodo di riferimento e 12.7 milioni di euro non utilizzati da Sicilia e Basilicata nel 2022), sono state così ripartite: 12.7 milioni di euro sono stati nuovamente messi a disposizione di Sicilia (7.2 milioni) e Basilicata (5.5 milioni); 6.6 sono stati utilizzati per compensare il taglio di risorse ai ministeri; la medesima quota di 109.5 milioni già attribuita nel 2022 è stata riservata agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali; conseguentemente 93.4 milioni sono rimasti potenzialmente disponibili a beneficio di interventi statali;

la quota di competenza delle regioni e degli enti locali è stata distribuita ai territori sulla base della classificazione storica dei comuni montani e parzialmente montani (oltre 4000 comuni), stratificatasi negli anni anche con modalità non attinenti alla montanità propriamente detta. Della quota statale sono stati utilizzati solo 350 mila euro destinati ad attività istituzionale e all'erogazione di borse di studio. La restante parte, pari a 93 milioni, essendo ancora *in itinere* la definizione della legge quadro della Montagna, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, è stata eccezionalmente destinata, per il solo anno 2023, a beneficio di regioni ed enti locali. In sede di Conferenza Unificata, è stato altresì stabilito che le citate risorse fossero distribuite in via sperimentale sulla base di un differente criterio di ripartizione connesso all'altitudine e alla pendenza, interessando una platea di circa 2000 comuni;

a regime, invece, si prevede che la presente legge impegnerà circa 100 milioni per interventi diretti ai territori, mentre la restante parte del FOSMIT (circa 100 milioni ulteriormente integrabili in sede di manovra di bilancio), mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, verrà ripartita tra la quota destinata a regioni ed agli enti locali (che, se distribuita in base alla classificazione dei comuni montani, dovrà utilizzare quella definita dalla presente legge) e la quota statale, finalizzata, in particolare, ad attività di promozione istituzionale ed alla Strategia per la montagna italiana (SMI);

considerato, quindi, che il FOSMIT rappresenta il quadro finanziario principale per la realizzazione delle politiche mirate allo sviluppo delle zone montane ed è, dunque, fondamentale che la sua dotazione annuale sia adeguata e proporzionata agli obiettivi che la SMI mira a realizzare, garantendo, inoltre, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione di interventi in favore delle aree montane di respiro regionale e locale,

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse per incrementare la dotazione annuale del FOSMIT, consentendo sia allo Stato sia alle regioni ed agli enti locali di disporre delle necessarie risorse per contribuire alla crescita dei territori di montagna, nell'ottica del progressivo superamento della endemica situazione di squilibrio economico e sociale che li caratterizza.

---

**Art. 12.****12.0.2 (testo 2)**

DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)*

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, si intende per:

a) ‘albero monumentale’:

1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

b) ‘boschi monumentali’: le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento a una speciale azione di conservazione.”;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 1, lettera *b*), è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale, più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con le regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da perfezionarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

c) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: “e dei boschi vetusti” sono soppresse, ovunque ricorrono;

2) Il periodo da: “Dell'avvenuto inserimento” fino alla fine è soppresso;

3) sono infine aggiunti i seguenti periodi: “I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto, sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti.”;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies.”;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di

segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale.”;

g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-*bis*. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto l'inserimento. Gli elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-*ter*. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva

5-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

5-*quinqies*. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale, nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-*quater*, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente



comma è ridotta della metà in caso danneggiamento di lieve entità e in caso intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

*5-sexies.* L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali.”.

2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici. ».

---

## Art. 19.

### 19.0.1 (testo 2)

ROMEO, SPELGATTI, TOSATO, DE CARLO, LISEI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 19-bis.

*(Incentivi per la natalità nei comuni montani)*

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale. ».

*Consequentemente, all'articolo 23:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante



corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »;

b) *al comma 2, sostituire le parole: « al comma 1 » con le seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « dal comma 1 » con le seguenti: « dai commi 1 e 1-bis ».*

---

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Lunedì 5 agosto 2024

**Plenaria**

**93<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CRA XI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 9<sup>a</sup> Commissione. Il decreto-legge in esame, che a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati risulta composto di 19 articoli, è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

Ricorda, al riguardo, come l'accesso alle materie prime sia considerato essenziale per l'economia dell'Unione europea e per il funzionamento del mercato interno, incluse materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi. Considerato il ruolo fondamentale delle materie prime nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e dato il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali,

nei prossimi decenni la domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale. In tale contesto, il recente regolamento (UE) 2024/1252 si prefigge l'obiettivo di garantire all'Unione europea un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (non energetiche e non agricole), stante la loro importanza per il funzionamento del mercato interno. Il regolamento si pone l'obiettivo di rafforzare le capacità dell'UE in tutte le fasi della catena del valore (estrazione, trasformazione, riciclaggio), per rendere l'industria più resiliente e meno dipendente da Paesi terzi, di identificare «Progetti strategici» che potranno usufruire di agevolazioni amministrative e procedure semplificate e di istituire, a livello nazionale, un punto di contatto per facilitare e coordinare le procedure, comprese le valutazioni ambientali.

Nell'adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento europeo richiamato, il provvedimento reca misure relative a progetti strategici e alla istituzione di un apposito comitato nazionale (Capo I, articoli da 1 a 6), disposizioni comuni sulle materie prime critiche (Capo II, articoli da 7 a 12) e norme sulla promozione degli investimenti (Capo III, articoli da 13 a 16).

Profili di interesse per la Commissione si rinvergono in relazione agli articoli 2, 6 e 14, in considerazione del fatto che essi – fra gli altri aspetti che disciplinano – attribuiscono ai dicasteri della difesa e degli affari esteri ruoli non secondari in relazione alle materie prime critiche di interesse strategico.

Più in dettaglio, l'articolo 2, nell'ambito del Capo I, contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale. Il comma 1, in particolare, prevede che, quando venga presentata una domanda di riconoscimento di un progetto strategico di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, integrato dal Ministro della difesa – cui viene quindi riconosciuto un ruolo strategico in materia –, dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge n.124 del 2007 sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, valuti eventuali ostacoli entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.

Sempre nell'ambito del Capo I, l'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia. Il comma 2, in particolare, dispone che ogni tre anni il Comitato tecnico predisponga un Piano

nazionale delle materie prime critiche, da sottoporre all'approvazione del CITE nella sua composizione integrata anche dal Ministro della difesa, a norma dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame.

Nell'ambito del Capo III relativo alle misure di promozione degli investimenti, l'articolo 14 novella l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, introducendo l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo, qualificando come tali i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia. La norma, inoltre, specifica che i rottami ferrosi sono quelli ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 30 novellato dispone inoltre l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente, in particolare, è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. Il successivo comma 3-*ter* dell'articolo 30 novellato precisa infine che la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente non dà luogo all'erogazione di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Il relatore evidenzia da ultimo come nel parere formulato sul provvedimento in esame, la Commissione affari esteri della Camera dei deputati abbia richiamato la necessità che, in relazione alle materie prime critiche, si proceda a definire una più ampia strategia nazionale.

In conclusione, illustra una proposta di parere favorevole, che tiene conto dei principali punti contenuti nella sua relazione.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il relatore per la relazione svolta e apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale e in sede di dichiarazione di voto, il presidente Stefania CRAXI, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

(1200) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023*, approvato dalla Camera dei deputati

(1201) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024*, approvato dalla Camera dei deputati

(Pareri alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1200. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1201)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore SPERANZON (*Fdi*) illustra due schemi di parere favorevole.

Il presidente Stefania CRAXI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori mette ai voti, con distinte votazioni, lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 1200 e lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 1201 (pubblicati in allegato), che risultano approvati.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (n. 179)**

(Parere al presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che è pervenuto uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, presentato dal senatore Alfieri ed altri.

Dà, quindi, lettura, nella sua qualità di relatore, di uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la sussistenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

Conseguentemente, lo schema di parere alternativo non è posto ai voti, ma, in ogni caso, viene allegato al resoconto della odierna seduta.

*La seduta termine alle ore 15,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1207**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

rilevata l'importanza delle disposizioni in esso contenute finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 istitutivo di un quadro comune europeo atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;

valutate in particolare le norme di cui agli articoli 2, 6 e 14, con cui, fra le altre misure, si attribuiscono ai dicasteri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ruoli di rilievo in relazione alle materie prime critiche di interesse strategico;

condivisa la considerazione circa l'opportunità di procedere a definire una puntuale strategia nazionale relativa alle materie prime critiche, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo;

preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della difesa;

considerato il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni iniziali e quelli definitivi in sede di rendiconto per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per il Ministero della difesa;

preso altresì atto dei contenuti della Relazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle attività di cooperazione allo sviluppo nel 2023, redatta ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo nell'anno di riferimento e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo;

richiamata la Relazione della Corte dei conti sulle gestioni di bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della difesa,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo;

evidenziato che, con riferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2024, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge;

preso atto che le previsioni per il 2024 risultano assestate a 3.631 milioni di euro in termini di competenza;

evidenziato altresì che, con riferimento al Ministero della difesa, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2024, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge;

preso atto che le previsioni per il 2024 risultano assestate a 30.410,3 milioni di euro in termini di competenza,

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 179**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

ribadita l'importanza del piano strategico come strumento prioritario per contribuire alla costruzione di un nuovo modello di partenariato su base paritaria con le Nazioni e i popoli africani, improntato su un'idea di mutua opportunità e capace di assicurare benefici a tutte le realtà politiche interessate;

espressa piena condivisione per l'approccio metodologico e i criteri generali che informeranno gli interventi del piano strategico;

condivisa altresì la visione e i contenuti relativi agli interventi previsti per i singoli settori di intervento, in particolare a quelli individuati per l'istruzione e la formazione professionale, l'agricoltura, le risorse idriche e l'energia;

preso atto delle risorse e degli strumenti finanziari di cui il piano intende avvalersi, ma espresso altresì l'auspicio che possano individuarsi fonti aggiuntive di finanziamento per l'attuazione di specifici aspetti del programma di interventi ritenuti irrinunciabili;

espresso apprezzamento per i progetti pilota già avviati o in via di attuazione;

condivisa altresì la necessità che il Piano Mattei si realizzi in solida sinergia con i programmi europei e internazionali già esistenti, a partire dal *Global Gateway* per l'Africa, il piano di investimenti europeo per il continente africano, al fine di massimizzare i risultati e razionalizzare l'utilizzo di risorse finanziarie;

espressa l'aspettativa che nella sua attuazione concreta il piano possa essere raccordato in modo sistemico e pienamente coerente con i progetti, la visione strategica e gli strumenti della cooperazione italiana allo sviluppo, anche al fine di consentire un aumento progressivo delle risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo, valorizzando altresì il contributo che le stesse Commissioni parlamentari potrebbero dare in termini di proposta e indirizzo;

espresso altresì l'auspicio che si proceda a valorizzare pienamente il ruolo delle associazioni delle diaspore africane in Italia anche nella fase di ideazione e di pianificazione degli interventi, consentendo ai rappresentanti di quelle strutture associative di offrire un contributo fattivo anche all'interno della Cabina di regia;

auspicando inoltre il rilancio di politiche di cancellazione del debito nei riguardi di alcune delle realtà africane più indebitate, nonché l'aumento della quota di reddito nazionale lordo destinata dall'Italia ai Paesi a più basso livello di sviluppo;

rinnovando infine l'auspicio che si proceda con sollecitudine ad una semplificazione delle procedure autorizzative per l'erogazione dei finanziamenti destinati ai progetti della cooperazione italiana allo sviluppo, spesso segnate da farraginosità e da una limitata capacità effettiva di spesa, a fronte di impegni formalmente sottoscritti,

esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI AL-FIERI, CASINI, DELRIO, Francesca LA MARCA, Enrico BORGHI E SPAGNOLLI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 179**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, A.G.179;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia istituita presso la presidenza del Consiglio, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

già dall'insediamento del suo governo, la Presidente Meloni ha parlato in molti consessi, sia istituzionali che pubblici, del piano Mattei, come di un « piano che persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza »;

non vi è stata occasione internazionale o europea nella quale la Presidente del Consiglio non abbia citato l'importanza del Piano Mattei, come modello di relazioni bilaterali dell'Italia, nonché di partenariato da esportare in Europa;

premesso che:

i Gruppi firmatari del presente parere alternativo sono ben consapevoli dell'importanza delle relazioni con i paesi africani, ne hanno sempre perseguito e sostenuto le potenzialità, anche negli anni di Governo, così come comune è l'ambizione di rendere forte il ruolo dell'Italia e dell'Europa in Africa, che andrebbe certamente coltivato senza retorica e propaganda, come invece si registra in relazione all'atto Governo all'esame del Parlamento, la cui relazione manca completamente di un'analisi politica, sociale ed istituzionale della dimensione democratica e go-

vernativa di un continente di cinquantaquattro Stati, fragile e complesso. Condizione questa che spesso ha contribuito anche a compromettere, in questi anni, lo sviluppo delle nostre aziende in loco;

solo l'opera di consolidamento del processo istituzionale e democratico dei paesi dell'area, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, – anche a fronte dei numerosi golpe registrati in questi ultimi anni in particolare nei paesi dell'Africa sub Sahariana da dove provengono gran parte dei flussi migratori, fenomeno che il piano Mattei e la Presidente del Consiglio individuano come il principale obiettivo del Piano medesimo – può garantire un concreto sviluppo della regione e una prospettiva realista del piano medesimo che invece, al momento, è improntato esclusivamente a rapporti commerciali;

così come manca completamente una analisi delle migrazioni all'interno del continente africano, fenomeno che determina squilibri importanti e condizionanti per lo sviluppo e altrettanto qualsiasi riferimento allo stato dell'economia del continente, dove, ad esempio, solo nell'Africa subsahariana ben diciannove Paesi sono ad alto rischio di insolvenza del proprio debito pubblico, fenomeni questi che devono essere considerati in un documento che ha lo scopo di ridisegnare le *policy* di cooperazione e sviluppo con l'Africa;

una carenza infatti, non narrativa, ma strutturale, che evidenzia un approccio al continente solo ed esclusivamente commerciale, per propagandare in patria, il contenimento dei flussi migratori; quando invece vi sarebbe la necessità di un Piano davvero vocato a costruire rapporti con e per l'Africa, in raccordo con i *partners* europei ed internazionali. Al contrario, si registra, come, nonostante la presenza dei massimi vertici delle istituzioni europee al lancio del Piano Mattei a gennaio, non vi sia traccia di progetti pianificati insieme all'Unione europea, in linea con una visione strategica di un nuovo paradigma per lo sviluppo dell'Africa e le relazioni con essa;

in tale occasione, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che « il Piano Mattei potrà contare su una dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa 3 miliardi dal Fondo Italiano per il clima e 2,5 miliardi dei fondi della Cooperazione allo sviluppo »;

a tutt'oggi però, del Piano Mattei nessuno ha davvero contezza, né tanto meno la Relazione all'esame delle Camere ha esplicitato, come atteso, alcun apposito fondo, alcun prospetto, tabella, alcuna direttrice di visione strategica e geopolitica, se non progetti piloti presentati senza cronoprogramma, stima costi e risorse approntate;

ogni progetto, invece, dovrebbe avere una valutazione di impatto *ex ante* ed *ex post*, nonché una chiara richiesta di impegno per le imprese italiane che parteciperanno al « Piano Mattei » al rigoroso rispetto della direttiva UE sulla *Due Diligence* (CSDDD) in riferimento al-

l'impatto sociale e ambientale delle iniziative da esse poste in essere. Elementi questi che dovrebbero caratterizzare una qualsiasi Relazione al vaglio del Parlamento, anche sulla scorta dell'esperienza delle schede per il PNRR;

nel complesso, i progetti indicati nella presente relazione, ad eccezione di quelli orientati alla realizzazione di iniziative in campo energetico, prevalentemente fossile, e nelle materie prime critiche – più improntati a soddisfare le esigenze della nostra economia – riguardano quasi esclusivamente il settore agricolo, un comparto che vale appena il 15 per cento del PIL africano. Del tutto assenti sono, invece, progetti e una prospettiva di intervento nel campo delle infrastrutture dei Paesi africani beneficiari;

si rileva altresì, che i connotati stessi del Piano non prospettano e non delineano alcun raccordo con le strategie e le iniziative dell'Ue con il continente africano, ad eccezion fatta per un generico riferimento a « al potenziamento delle sinergie e di attività di raccordo tra il Piano Mattei e le iniziative strategiche a livello europeo e internazionale » e al *Global Gateway* dell'Unione europea. Così come non appare chiaro se via sia un raccordo con le iniziative della *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII), annunciate in occasione dell'ultimo G7, presieduto proprio dall'Italia, e non ancora definite. Al contrario, un progetto che volesse essere davvero ambizioso, anche alla luce delle sfide rappresentate dai grandi *player* mondiali già presenti nel continente africano, dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di una sollecita integrazione con le *policy* europee;

considerato che:

non vi sono stanziamenti nuovi previsti per il Piano: si spostano 2,5 miliardi di euro previsti per le politiche della Cooperazione allo sviluppo, svuotando così quasi per intero il *budget* del capitolo, e circa 3 miliardi del Fondo Italiano per il Clima, il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sull'ambiente, istituito dal governo Draghi, per finanziare, attraverso un meccanismo rotativo, interventi a favore di soggetti privati e pubblici, nelle Nazioni emergenti e in via di sviluppo, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli accordi internazionali sulla protezione del clima e dell'ambiente, ai quali l'Italia ha aderito;

ebbene, seppur il 70 per cento delle risorse del Fondo clima sia dedicato all'Africa, i progetti che sono stati presentati non indicano dei criteri oggettivi di compatibilità con le previsioni del Fondo clima, né viene esplicitato quali siano gli eventuali raccordi con i piani di sviluppo nazionale o delle opportunità multilaterali e in particolare europee e soprattutto come si pongano in relazione con gli obiettivi definiti dall'Unione Africana (UA), attraverso l'Agenda 2063, nel più ambizioso pro-

gramma a lungo termine lanciato lo scorso anno dall'UA. In ultimo, non vi sono neanche esplicitati indicatori precisi sulla *governance* dell'utilizzo di queste risorse;

altrettanto irrisolti appaiono alcuni quesiti di fondo, quali: come il progetto contribuisca all'obiettivo di riduzione delle emissioni del Paese beneficiario (*National Determined Contribution o NDC*) come il Piano sia allineato all'obiettivo di COP28 di uscita dai combustibili fossili (*transitioning away from fossil fuels*) attraverso criteri di esclusione o ancora come sia finanziata la nuova estrazione e produzione di combustibili fossili, nella fattispecie carbone, petrolio e gas. Una Relazione di tale portata doveva offrire al Parlamento gli elementi per la definizione di queste *policy* e di come vengono spese queste risorse. Questioni che non sono neutre e che qualificano la politica estera del nostro Paese;

il piano Mattei è stato più volte presentato come una nuova direttrice della politica estera italiana nei rapporti con il continente africano e, dunque, a maggior ragione, avrebbe dovuto essere oggetto di un approfondito confronto parlamentare e politico, sul merito, le priorità, le finalità e sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, in un'ottica di condivisione degli indirizzi di politica estera del Paese;

a riprova dell'inadeguatezza dei contenuti della relazione in oggetto si segnala, inoltre, quanto disposto dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, recentemente approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si prevede che con un successivo decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si definisca la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei. Ovvero, uno strumento con il quale la presidenza del Consiglio adotterà scelte strategiche a posteriori e al di fuori di ogni funzione di indirizzo parlamentare, così come chiaramente emerso anche nel corso delle audizioni svolte, in particolare, come affermato anche dall'ambasciatore Saggio che ha chiarito che seguirà un ulteriore aggiornamento della Relazione contenente schede e dettagli dei costi e dei progetti;

riguardo alle risorse che saranno spostate dal *budget* della Cooperazione allo sviluppo, non emerge in nessuna delle pagine della relazione in esame come queste saranno approntate e, appare lecito chiedersi, quindi, da quali altri capitoli e finalizzazioni saranno decurtate e con quali strumenti saranno rese disponibili, se attraverso l'applicazione della legge n. 125 del 2014 o in deroga ad essa;

ritenuto che:

l'Italia ha una consolidata e rispettata tradizione di politiche di cooperazione allo sviluppo in Africa, basate su relazioni radicate e dura-

ture di partenariato paritario e orizzontale con la società civile dei Paesi africani attraverso innumerevoli iniziative concrete. In molti luoghi, gli attori della cooperazione italiana costituiscono gli unici « rappresentanti » realmente operanti del sistema italiano di cooperazione, assicurando spesso « l'ultimo miglio » di azione e con maggior efficacia;

il personale delle ambasciate italiane, degli uffici AICS e di quelli di CDP – laddove presente – svolge un ruolo di preziose facilitatore e gestore dei tavoli di lavoro, con gli attori del sistema, in coordinamento con la cooperazione europea e delle Nazioni Unite, e gli orientamenti dell'Unione Africana, tuttavia risulta decisamente insufficiente, anche rapportato alle presenze delle altre delegazioni europee, rispetto alle ambizioni del Piano Mattei;

in cinque dei nove Paesi scelti nel Piano non vi è una sede dell'Agenzia italiana della Cooperazione, né sono previste nuove aperture o ampliamento del personale e sia nel documento in esame che nelle interlocuzioni con il Governo, non sono emerse le ragioni e i criteri che hanno fatto compiere queste scelte riguardo ai paesi per lo sviluppo dei progetti del Piano;

ugualmente carente risulta la relazione con riferimento agli obiettivi di potenziamento e valorizzazione del ruolo delle donne attraverso i progetti del Piano nell'ambito delle società dei Paesi destinatari, così come di un ruolo attivo della società civile dei singoli territori, anche in cooperazione con la nostra società civile;

né tantomeno sono state recepite nelle *policy* del Piano proposte già avanzate dalla maggioranza, come quella della ipotesi finanziamento di ONG italiane e/o organismi similari attivi in Africa nel settore dell'agricoltura e dell'ambiente, ispirate ad una sorta di 5 per mille per l'Africa;

inoltre, non può tacersi come la mancanza nella Cabina di regia del Piano Mattei dei rappresentanti della diaspora africana, nonostante le diverse richieste avanzate dalle opposizioni, renda ogni approccio ai programmi presenti nel Piano monco di una voce autorevole e privo della partecipazione attiva di tutti gli attori in tutte le fasi, dalla ideazione alla progettazione fino al disegno e all'esecuzione di qualunque progetto;

il Piano Mattei avrebbe dovuto essere, invece, occasione per un reale supporto ai paesi africani, per rafforzare le loro deboli democrazie, sostenere la loro popolazione, più che le imprese italiane, che hanno già strumenti e canali, nonché istituzioni quali Simest, Sace, Cassa Depositi e Prestiti, per facilitare la loro presenza in Africa;

anche nel corso delle audizioni che hanno visto coinvolte le associazioni del mondo della cooperazione, inizialmente escluse dalla Cabina di regia del Piano Mattei ed entrate a farne parte solo grazie al lavoro parlamentare, sono state largamente confermate le criticità evidenziate;

al riguardo è stato rilevato come il partenariato debba avere al suo centro il riconoscimento della parità e orizzontalità nelle informazioni e decisioni, l'*empowerment* e la capacità di autodeterminazione dei Paesi e dei popoli africani, protagonisti dei processi di sviluppo, affermando concretamente un « approccio paritario » e non asimmetrico o che possa apparire predatorio;

l'Italia, inoltre, dovrebbe valutare per rendere davvero credibile il Piano Mattei e le sue finalità la cancellazione e ristrutturazione del debito dei Paesi più poveri e vulnerabili, anche avanzando proposte per la riforma del quadro comune per il trattamento del debito;

in ultimo, ancora una volta, occorre ribadire che senza uno strumento di monitoraggio complessivo e trasparente sulle risorse a disposizione e programmabili, una tabella che riassume origini dei fondi, loro scopi, impegni relativi e previsione di erogazione, sia delle risorse del capitolo a valere sulla Cooperazione allo sviluppo che per le risorse del Fondo clima, con una analisi-valutazione *ex ante* sulla coerenza degli impegni finanziari e progettuali rispetto ai principi e criteri del partenariato dinanzi indicati, questo Parlamento non è messo nelle condizioni di dare alcuna reale valutazione,

esprime parere contrario.



**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Lunedì 5 agosto 2024

**Plenaria**

**277<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente CALANDRINI ricorda che nella scorsa seduta il Governo ha depositato la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice NOCCO (*FdI*), ricordando l'illustrazione già svolta e alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

**(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere illustrata dal relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice NOCCO (*FdI*), nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire, sul testo del provvedimento, il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere non ostativo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, nel presupposto che il disegno di legge in titolo, non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire, sul testo in esame, il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere non ostativo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1060) Deputato RIZZETTO e altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute e dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1200) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1201) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata aperta la discussione generale congiunta.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno ai disegni di legge di rendiconto e assestamento.

Il sottosegretario FRENI rileva come il Governo abbia profilato la possibilità di una calendarizzazione dei provvedimenti, già approvati dalla Camera, prima della pausa estiva, fatta salva ogni valutazione della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per evidenziare come in sede di Conferenza dei Capigruppo si sia esclusa la calendarizzazione dei provvedimenti prima della pausa estiva.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene altresì per evidenziare come la Conferenza dei Capigruppo non abbia inteso inserire tale esame prima della pausa estiva.

Il PRESIDENTE, ferme restando la calendarizzazione che verrà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo, propone di procedere con il seguito della discussione generale congiunta. Chiede quindi se vi siano interventi da parte dei senatori.

Non essendovi richieste di interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano agli interventi di replica.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dei disegni di legge in esame.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame, ai fini dello svolgimento delle dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale « collegato » alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha tra l'altro confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico, ossia nella NADEF 2023. Quest'ultimo documento ha indicato, tra i disegni di legge da considerare collegati, anche il seguente provvedimento: « Misure in materia di semplificazione normativa ».

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 15 luglio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023.

Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento è composto di 12 articoli, distinti in quattro Capi, si prevede in primo luogo, al Capo I, l'introduzione nell'ordinamento di una nuova « Legge annuale di semplificazione normativa » quale strumento di periodica revisione della legislazione nei settori che saranno individuati di anno in anno. Il disegno di legge prevede inoltre, al Capo II, misure volte al miglioramento della qualità della normazione (in particolare, all'articolo 4 l'introduzione nell'ordinamento di una valutazione di impatto generazionale delle leggi; all'articolo 5, una delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa e, all'articolo 6, disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali). Nel Capo III, si prevedono semplificazioni settoriali, da attuare eventualmente anche avvalendosi delle nuove tecnologie. In particolare, all'articolo 7 è prevista una delega per la codificazione della disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l'articolo 8 reca una delega per la codificazione della disciplina di settore di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; l'articolo 9 contiene una delega al Governo in materia di disabilità; l'articolo 10 disciplina la delega nel settore della protezione civile; da ultimo, l'articolo 11 riporta una delega in materia formazione superiore e ricerca. Infine, nel Capo IV, all'articolo 12, è inserita la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato nella risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha tra l'altro confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico, ossia nella NADEF 2023. Quest'ultimo documento ha indicato, tra i disegni di legge da considerare collegati, anche il seguente provvedimento: "Misure in materia di semplificazione normativa". Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedi-

menti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 15 luglio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023.

Il provvedimento, composto di 12 articoli, distinti in quattro Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. ».

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*, e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, essendo privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata, è stato assegnato con riserva.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, della lettera *l-bis* del comma 1, inserito nell'articolato a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). Lo schema risponde all'esigenza di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota talune attività commerciali, al fine di ridurre il rischio della loro estromissione dal tessuto produttivo-commerciale.

Il provvedimento, composto di otto articoli, presenta all'ultima disposizione una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 5, segnala, che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della limitata entità dei compiti che appaiono correlati all'istituzione del nuovo Albo nazionale, consistenti in una mera attività di raccolta e pubblicazione di dati forniti dalle amministrazioni locali, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 6, osserva che il capitolo 5150 « Somma da assegnare all'ENIT », indicato dalla relazione tecnica, aveva uno stan-



ziamento iniziale di circa 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, mentre il disegno di legge di assestamento di bilancio 2024, in corso di esame in Parlamento, prevede l'azzeramento dello stanziamento per il 2024, ma al contempo stanziava circa 48 milioni di euro sul capitolo 5111 « Somme da stanziare ad ENIT S.p.A. per l'attuazione del contratto di servizio » di nuova istituzione. Andrebbe, pertanto, innanzitutto chiarito se il riferimento nella relazione tecnica sia da intendere al capitolo 5111, attesa la similarità delle denominazioni.

Inoltre fa presente che, mentre le norme assegnano le attività di promozione di cui all'articolo 5 e di valorizzazione e informazione di cui all'articolo 6 al Ministero del turismo, le risorse indicate sono invece destinate all'ENIT, per cui andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tali compiti avvalendosi del citato ente.

Infine, sarebbe opportuno indicare l'ammontare delle somme che si prevede di utilizzare, onde valutarne la disponibilità, anche rispetto alla necessità di evitare pregiudizi a carico di iniziative già avviate o programmate da ENIT S.p.A. a valere sulle medesime risorse.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 177.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (n. 182)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



IN SEDE CONSULTIVA

**(961) DE PRIAMO e altri.** – *Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è volto a consentire l'esercizio del diritto di riscatto o di prelazione da parte del personale delle Forze dell'ordine a cui sia stato concesso in locazione o in godimento l'alloggio in forza dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991. Il disegno di legge reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, atteso che la disposizione stabilisce che gli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2017 n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto medesimo, segnala che occorre in primo luogo chiarire se ciò determina l'applicazione del trattamento fiscale di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale e conseguentemente la maturazione del credito d'imposta di cui agli articoli 5, comma 3, e 6 del medesimo decreto ministeriale. In secondo luogo, occorre valutare se l'eventuale applicazione retroattiva del credito d'imposta non determini effetti finanziari, con riguardo alle entrate relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, già scontate sui saldi tendenziali di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 3, occorre in ogni caso adeguare i termini della clausola di invarianza alla formula *standard*, sostituendo la parola: « derivano » con le seguenti: « devono derivare ».

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1123) Erika STEFANI.** – *Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è volto a riconoscere il giorno 22 ottobre quale Giornata nazionale dell'educazione digitale, al fine di promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione digitale in tutta Italia, in particolare tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1, comma 3, prevede che in occasione della suddetta Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli enti locali e le associazioni, nell'ambito della propria autonomia e competenza e delle risorse disponibili, promuovono iniziative quali la sensibilizzazione sull'importanza della cittadinanza digitale (lettera *a*), la diffusione di informazioni sull'apprendimento della cittadinanza digitale, anche attraverso eventi online, che coinvolgono diverse realtà territoriali (lettera *b*), lo sviluppo di competenze digitali di bambini e ragazzi attraverso un percorso di consapevolezza e cittadinanza digitale (lettera *c*) e lo sviluppo di campagne nazionali di sensibilizzazione sulla cittadinanza digitale (lettera *d*).

Al riguardo, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 4 in relazione alle attività sopra richiamate, con particolare riferimento a quelle previste dalle lettere *c*) e *d*). Occorre valutare, a tale proposito, l'opportunità di sostituire, sempre al comma 3, la parola: « promuovono » con le seguenti: « possono promuovere ».

L'articolo 2, comma 1, prevede che, in occasione della Giornata nazionale, sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sull'educazione digitale e la cittadinanza digitale, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di cittadinanza digitale. Viene previsto altresì, al comma 2, che le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, organizzano, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

A tale proposito, andrebbe in primo luogo chiarita l'imputazione delle attività di cui al comma 1. Inoltre, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività ivi previste. Occorre valutare poi l'opportunità di sostituire, al comma 1, la parola: « sono organizzati » con le seguenti: « possono essere organizzati », e al comma 2 la parola: « organizzano » con le seguenti: « possono organizzare ».

L'articolo 4 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria, riferita in generale all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame. Anche l'articolo 1, comma 4, prevede una clausola di invarianza finanziaria analogamente formulata, ma specificamente riferita alle attività previste dal precedente comma 3. Appare opportuno valutare l'unificazione delle due disposizioni.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti sui profili evidenziati dalla Commissione sul testo. Specifica che tali elementi di risposta da parte del Governo non tengono peraltro conto dell'emendamento del Governo 4.200, che ha inciso sulla annualità di riferimento modificandola dal 2024 al 2025, essendo tali chiarimenti riferiti quindi al testo dell'articolato, mentre la Commissione di merito ha provveduto, nel frattempo, ad approvare emendamenti.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per sottolineare come il fatto che siano stati approvati emendamenti nella Commissione di merito, prima che venisse reso il parere sul testo da parte della Commissione bilancio, ponga talune criticità, tali da indurre a ritenere necessaria una riapertura del termine degli emendamenti in Commissione di merito, su alcune questioni in rilievo.

Il PRESIDENTE ricorda come la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti risulti una prerogativa della Commissione di merito. Propone comunque di rinviare il seguito dell'esame, al fine di esaminare i chiarimenti forniti dal Governo sul testo dell'articolato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima**

**(980) FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, sollecitandone la presentazione.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire al più presto gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 96**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Lunedì 5 agosto 2024

**Plenaria**

**150<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(915) Carmela BUCALO e altri.** – *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA** – *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(942) MARTI e altri.** – *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

**(980) FAZZONE e altri.** – *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(1002) Ylenia ZAMBITO e altri.** – *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri e sono state presentate delle riformulazioni, pubblicate in allegato al resoconto di quella seduta.

Informa altresì che il senatore Occhiuto ha ritirato l'emendamento 2.47, accogliendo l'invito del relatore e del Governo in tal senso. Ha altresì riformulato in nuovi testi l'emendamento 2.33, dopo avervi aggiunto la propria firma, e l'emendamento 2.40 (entrambi pubblicati in allegato), ciò al fine di recepire le indicazioni del relatore e del Governo.

Comunica infine che anche il senatore Verducci ha riformulato l'emendamento 2.30 in un testo 2 (anch'esso allegato al resoconto), onde accogliere la condizione cui è subordinato il parere favorevole di relatore e Governo.

Avvisa che non è giunto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in esame. Non è pertanto possibile passare alla votazione degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Ha indi la parola il sottosegretario Matilde SIRACUSANO, la quale, fatto presente che la Ragioneria generale dello Stato non ha avuto modo di esprimersi sui profili finanziari della riforma in esame, propone di rinviarne la discussione a dopo la pausa estiva.

Inoltre, a rettifica dei pareri espressi nella seduta del 31 luglio, manifesta la disponibilità del Governo a considerare favorevolmente i contenuti degli emendamenti 1.1, d'iniziativa della senatrice Versace, e 2.16, d'iniziativa della senatrice Castellone, a condizione che gli stessi siano ritirati e trasformati in ordini del giorno.

Il relatore ZAFFINI (*Fdi*) si pronuncia in senso favorevole alla proposta di rinvio dell'esame formulata dal rappresentante del Governo.

Si esprime altresì in senso conforme in merito agli emendamenti 1.1 e 2.16.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) si dichiara favorevole alla proposta di rinvio della discussione.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la proposta di rinvio della discussione a dopo la pausa estiva, ricorda l'intenso impegno profuso dalla Commissione per pervenire, in tempi certi, alla formulazione di un testo ampiamente condiviso.

Esprime altresì apprezzamento per il supporto assicurato, in fase di predisposizione del testo, dal Ministero dell'università e della ricerca.

Dopo essersi rammaricato in merito alla circostanza che una pari sollecitudine e partecipazione da parte di tutte le Strutture coinvolte avrebbe forse consentito alla Commissione di licenziare il testo prima della pausa estiva, formula conclusivamente l'auspicio che la riforma in discussione possa trovare applicazione dall'anno accademico 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**(1081) ROMEO e altri.** – *Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali*

**(1165) Carmela BUCALO e altri.** – *Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali si è espressa con un parere non ostativo sul testo base adottato dalla Commissione. Ricorda altresì che non si è ancora espressa la Commissione bilancio e che non è dunque possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1060) Deputato RIZZETTO e altri.** – *Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati un ordine del giorno e 10 emendamenti, pubblicati in allegato.

Informa altresì che è giunto il parere non ostativo della Commissione bilancio e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul disegno di legge.

Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati.

L'ordine del giorno G/1060/1/7 è dato per illustrato.

Sono, quindi, dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2, interviene la senatrice D'ELIA (PD-IDP) per evidenziare che l'emendamento 2.0.1 è

diretto, in coerenza con le finalità del disegno di legge in esame, ad incrementare le risorse del Fondo destinato al sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi durante le attività formative, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023.

Lamenta, al riguardo, che l'istituzione di nuovi insegnamenti non sia accompagnata dallo stanziamento di corrispondenti idonee risorse da investire soprattutto nella formazione.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 nonché quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2 sono dati per illustrati.

Sono, infine, date per illustrate le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1123) Erika STEFANI. – Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, è stato presentato un solo emendamento, pubblicato in allegato.

Informa altresì che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non intende rendere il proprio parere sul provvedimento in titolo, che non sono giunti i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> e che pertanto non si può procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) aggiunge la firma all'emendamento 1.1, che è dato per illustrato.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (n. 182)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.18. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore designato, senatore Occhiuto, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce sullo schema di decreto in titolo, specificando che esso si compone di dieci articoli, suddivisi in cinque titoli, e di 4 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Fa presente che lo schema in esame reca disposizioni concernenti i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, a tal fine sostituendo e integrando quanto previsto in materia dal decreto ministeriale 14 gennaio 2014, n. 19.

Passa, quindi, ad illustrare i contenuti dell'articolo 1, concernente l'ambito di applicazione, nel quale si dispone che le università si atten- gono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti nel provve- dimento in esame e che, per quanto non espressamente previsto, si ap- plicano le disposizioni del codice civile ed i principi contabili nazionali stabiliti dall'Organismo italiano di contabilità (OIC).

Si sofferma poi sull'articolo 2, che elenca i seguenti principi conta- bili e postulati di bilancio: utilità del bilancio unico d'ateneo di esercizio per destinatari e completezza dell'informazione; veridicità; correttezza; neutralità o imparzialità; attendibilità; significatività e rilevanza dei fatti economici; comprensibilità o chiarezza; pubblicità; coerenza; annualità del bilancio; continuità; prudenza; integrità; costanza e comparabilità; universalità; unità; flessibilità; competenza economica; prevalenza della sostanza sulla forma; il costo come criterio base delle valutazioni di bi- lancio; equilibrio del bilancio.

Con riferimento all'articolo 2-*bis*, di cui lo schema in esame pro- pone l'introduzione, sottolinea che in esso si prevede che, nella redazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio, le università si attengano ai prin- cipi contabili, ai criteri di valutazione e agli schemi di bilancio stabiliti nello schema in esame.

Dà poi conto dell'articolo 3, relativo agli schemi di bilancio, in cui si prevede che l'allegato 1, annesso allo schema di decreto, riporti gli schemi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario. Tali documenti – precisa il relatore – compongono, insieme alla Nota integrativa, il bilancio unico d'ateneo di esercizio. Ulteriori disposizioni dell'articolo 3 riguardano l'articolazione delle voci obbligatorie, il conte- nuto della suddetta Nota integrativa, la struttura dello stato patrimoniale, con riferimento alle università che non sono amministrazioni pubbliche.

Fa menzione dell'articolo 4, comma 1, che reca disposizioni inerenti ad alcune poste di bilancio relative allo stato patrimoniale, nonché al

comma 2, che concerne alcune poste di bilancio proprie delle università relative al conto economico.

Dopo aver fatto cenno all'articolo 5, recante i criteri di predisposizione del primo stato patrimoniale, si sofferma sull'articolo 5-*bis*, di cui lo schema di decreto propone l'introduzione, che reca la disciplina concernente gli schemi del bilancio preventivo unico di esercizio e triennale, disponendo che, ai fini della predisposizione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, le università considerate amministrazioni adottino gli schemi di *budget* economico e di *budget* degli investimenti. Si tratta degli schemi di cui agli allegati n. 1-*bis* e n. 1-*ter*. Ulteriori disposizioni dell'articolo in parola riguardano l'articolazione delle voci obbligatorie e il contenuto di talune voci inserite nei suddetti schemi, nonché le procedure per il loro aggiornamento.

L'articolo 6 detta i criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

L'articolo 7 dispone circa le procedure di aggiornamento del manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali delle università, stabilendo che esso ha la funzione e l'obiettivo di indicare prassi interpretative e applicative per la redazione del bilancio preventivo unico d'ateneo e del bilancio unico d'ateneo di esercizio.

Accenna, conclusivamente, all'articolo 8, che reca norme transitorie, di coordinamento e finali.

Propone, conclusivamente, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Interviene la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale suggerisce di integrare il parere favorevole formulato dal Presidente relatore con un invito al Governo a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a far sì che anche le università private applichino, in quanto compatibili con la diversa natura giuridica, i principi contabili previsti dal provvedimento in esame.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di accogliere il suggerimento della senatrice D'Elia e riformula conseguentemente lo schema di parere in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione del Presidente relatore, posta in votazione, viene accolta.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 180)**

(Parere al Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

La relatrice COSENZA (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, precisando che esso reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2024 sul capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, pari a 955.852 euro, fra i soggetti che, a tutt'oggi, mantengono il diritto ad accedere – ai sensi della normativa vigente – ai contributi in esame.

Dopo aver rilevato che l'importo complessivo oggetto del riparto per il 2024 è minore rispetto all'importo per il 2023, quando lo stanziamento complessivo risultava pari a 1.006.160 euro, evidenzia che lo stanziamento per il 2024 registra, pertanto, una diminuzione del 5 per cento, per un importo pari a 50.308 euro, rispetto al 2023.

Quanto ai criteri di riparto delle somme tra i beneficiari per il 2024, sottolinea, quindi, che lo schema in esame opera una riduzione proporzionale dell'importo da assegnare a ciascuno degli enti beneficiari.

Fa, indi, menzione degli enti beneficiari, indicando, per ciascuno di essi, gli importi ad esso destinati ai sensi dello schema in esame e la quota percentuale rispetto allo stanziamento complessivo per gli anni 2023 e 2024.

Propone, infine, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione, tenuto conto che le risorse, pur essendo ripartite sulla scorta di quanto fatto negli anni precedenti, sono tuttavia contrassegnate da un taglio lineare che il Gruppo del Partito Democratico reputa non condivisibile.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta antimeridiana già convocata per domani, martedì 6 agosto alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 182**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita il Governo a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, al fine di far sì che anche le università private applichino, in quanto compatibili con la diversa natura giuridica, i princìpi contabili previsti dal provvedimento in esame.

---

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 915, 916, 942, 980, 1002 NT**

**Art. 2.**

**2.30 (testo 2)**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale ».*

---

**2.33 (testo 2)**

FAZZONE, OCCHIUTO

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e tenendo conto del numero delle carenze in organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale; ».*

---

**2.40 (testo 2)**

OCCHIUTO

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: « di cui al comma 1 » inserire le seguenti: « e dei corsi di laurea di cui alla lettera b) del presente comma nonché ».*

---

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1060

### **G/1060/1/7**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica »,

premesso che:

il provvedimento in titolo persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore;

nello specifico intende introdurre « conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica » e, a tal fine, novella l'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto del 2019, n. 92, che nel testo vigente conferisce al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di definire, con proprio decreto, tali linee guida, indicando in particolare l'elenco delle tematiche in riferimento alle quali sono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento propri dell'insegnamento dell'educazione civica;

fra le tematiche di riferimento, come enumerate nel testé rammentato articolo 3, comma 1, risultano in rapido elenco le seguenti:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile;

*h-bis*) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;

considerato che di questo passo il numero crescente – in modo esponenziale, a far tempo dal 2019 – delle tematiche di riferimento da affrontare e analizzare nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica rischia di divenire della medesima consistenza dei minuti di cui l'ora stessa è formata, ovvero eccessivo e ridondante, vanificando in tal modo l'efficacia e la sua stessa ragion d'essere;

valutato che si tratta, anche a una rapida scorsa, di tematiche tutte di sicuro rilievo ma che, in tal modo – nel novero dell'acquisizione delle competenze e della trasmissione dei saperi – rischiano di sovrapporsi e di essere banalmente sacrificate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti a carattere normativo, di ripensare e rimodulare – al di fuori di una logica meramente classificatorio-accrecitiva – le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, favorendo e incrementando sperimentazioni di progetti-obiettivo nell'ambito di una Scuola aperta e di una didattica che sappia sfruttare al meglio il tempo pieno, ovvero un tempo programmato per l'insegnamento e la trasmissione di tutti quei saperi – con particolare riferimento alle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – che assumono un rilievo crescente a fronte e nel computo delle « Indicazioni nazionali » per il curriculum in ciascuna scuola di ogni ordine e grado.

---



**Art. 1.****1.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la parola: « sicurezza » inserire le seguenti: « , salute e legalità ».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, dopo le parole: « in materia di sicurezza » inserire le seguenti: « , salute e legalità »;*

*b) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*– al comma 1, capoverso « h-bis) », dopo le parole: « di sicurezza » inserire le seguenti: « , salute e legalità, »;*

*– alla rubrica, dopo le parole: « di sicurezza » inserire le seguenti: « , salute e legalità »;*

*c) al Titolo, dopo le parole: « di sicurezza » inserire le seguenti: « , salute e legalità ».*

---

**1.2**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la parola: « anche » inserire le seguenti: « in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali che si occupano di sicurezza sul lavoro e con le associazioni impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ».*

---

**1.3**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 2.****2.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 2.**

*(Introduzione delle conoscenze di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole secondarie di primo grado)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera *h-bis*) è aggiunta la seguente:

“*h-ter*) con riferimento esclusivo alle Scuole secondarie di primo grado: conoscenze di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

---

**2.2**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, capoverso lettera « h-bis) », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ».*

---

**2.3**

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, capoverso lettera « h-bis » , aggiungere, in fine, le seguenti parole: « secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 settembre 2019, n. 774, recante le linee guida in merito ai percorsi per le*

competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

---

## 2.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Per le medesime finalità dell'articolo 1, è previsto un incremento delle ore obbligatorie del corso di formazione generale sulla sicurezza del lavoratore istituito dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con l'INAIL, rivolto agli studenti che realizzano i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prima di accedere ai luoghi di lavoro. ».

---

### 2.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 2-bis.

*(Incremento delle risorse in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni)*

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, le parole: “di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024”;

b) all'articolo 18, comma 3, le parole: “30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,” sono sostituite dalle seguenti: “30,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”. ».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

#### « Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 33,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## **2.0.2**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **« Art. 2-bis.**

*(Protocolli d'intesa con le associazioni sindacali)*

1. Le scuole, nell'ambito dell'autonomia, possono promuovere protocolli d'intesa con le parti sociali e gli enti bilaterali che si occupano di sicurezza sul lavoro maggiormente rappresentativi a livello nazionale e le associazioni impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di sostenere attività di formazione del personale docente coinvolto. ».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

### **« Art. 3.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## **Art. 3.**

### **3.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **« Art. 3.**

*(Formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado, le università e le istituzioni Afam e percorsi di istruzione e formazione professionale)*

1. Al fine di sostenere la divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, è facoltà delle istituzioni scolastiche secondarie di

secondo grado, degli Istituti universitari e della formazione professionale, nonché delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) istituire e promuovere – nell'ambito dell'attività scolastica e universitaria – percorsi formativi interdisciplinari che prevedano la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca appositi fondi, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e merito, d'intesa col Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

### 3.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 3.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Al fine di sostenere la formazione dei docenti e dare concreta attuazione alle finalità di cui all'articolo 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1123

### Art. 1.

#### 1.1

DE CRISTOFARO, VERDUCCI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

« *d-bis*) rispondere e prevenire le forme di odio e violenza *online*;

*d-ter*) riflettere sulle forme di diffusione e contrasto di “pensiero prevenuto”, quali il razzismo, l’islamofobia, l’antisemitismo, l’antiziganismo, il sessismo e l’omolesbotransfobia; ».

---

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Lunedì 5 agosto 2024

**Plenaria**

**133<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BASSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1<sup>o</sup> agosto.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del provvedimento, si passerà alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), riservandosi di intervenire più diffusamente sulle misure contenute nel provvedimento in titolo durante la discussione in Aula, si esprime criticamente sulla ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione e sull'impossibilità per il Senato di apportare modifiche al testo.

Tanto premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favore-

volmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (n. 185)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n.15. Esame e rinvio)

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che nel 2003 la direttiva 2003/25/CE ha individuato un livello uniforme di requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, al fine di migliorare la possibilità di sopravvivenza in caso di avaria in seguito a collisione e garantire un elevato livello di sicurezza ai passeggeri e all'equipaggio.

Tale direttiva nasceva anche dall'esigenza di assicurare che i principi concordati in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) fossero applicati in modo armonizzato all'interno dell'Unione europea, evitando di falsare la concorrenza tra operatori di navi ro/ro da passeggeri operanti in Europa.

La direttiva suddetta è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 65 del 2005, applicabile a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti italiani, indipendentemente dalla bandiera battuta.

Nel 2017, l'IMO ha apportato modifiche alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (la cosiddetta convenzione Solas), dettando requisiti di stabilità riveduti per le navi passeggeri in condizione di avaria.

A livello europeo si è pertanto ritenuto necessario tener conto di tale sviluppo e allineare le norme sui requisiti dell'Unione a quelli stabiliti dalla convenzione Solas per le navi ro/ro da passeggeri impiegate in viaggi internazionali.

Conseguentemente, la direttiva 2023/946 ha apportato le necessarie modifiche alla direttiva del 2003, allineandone le disposizioni ai requisiti stabiliti dall'IMO.

In sintesi, obiettivo primario della nuova direttiva è quello di revisionare i requisiti di stabilità in falla che comporta l'allagamento del locale adibito al trasporto di autoveicoli (locale ro/ro). Pertanto la direttiva del 2023 ha la finalità di assicurare che la nave ro/ro da passeggeri abbia, in caso di falla allo scafo provocata da collisione, una stabilità residua tale da aumentare le sue possibilità di sopravvivenza, evitandone il repentino capovolgimento.

I requisiti di stabilità in questione si aggiungono, quindi, a quelli già stabiliti nella Convenzione Solas, con l'inclusione degli effetti sbandanti dovuti all'acqua accumulata sul ponte ro/ro.



Questi requisiti si applicano anche alle navi da passeggeri (di classe A, B e C) impiegate in viaggi nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2033 (legge n. 15 del 2024) apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 65 del 2005 (che, come si è detto ha recepito la precedente direttiva del 2003) e al suddetto decreto legislativo n. 45 del 2000.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

*(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

*(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

*(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

*(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

*(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

*(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

*(1122) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

*(1131) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha depositato il testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) segnala che è stato affermato che quello attuale rappresenterebbe il 77° tentativo di approvare una legge nazionale in materia di rigenerazione urbana e osserva che, effettivamente, trovare una sintesi tra tanti disegni di legge diversi non è cosa facile.

Il tema della rigenerazione urbana può infatti essere affrontato da più punti di vista, a seconda, ad esempio, del ruolo che venga ricono-

sciuto allo Stato e alle regioni o al fatto che si preveda una riduzione del consumo di suolo oppure il divieto assoluto dello stesso o, ancora, alla luce di quale destinazione si dia alle risorse finanziarie previste.

In qualità di relatore ha ritenuto che non fosse giusto individuare quale testo base uno dei disegni di legge congiunti, preferendolo agli altri, ma che si dovesse fare lo sforzo di produrre un testo unificato.

Si dice consapevole del fatto che non è il testo perfetto, perché tutto è sempre perfezionabile e si dice dunque fin d'ora disponibile a valutare tutte le proposte di modifica. Pertanto, ove alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la Commissione adotti il testo unificato depositato oggi quale testo base per il prosieguo dei lavori, assicura che sarà lui stesso a proporre un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) osserva che il testo è in distribuzione da pochi minuti, ma tutti i senatori hanno già ricevuto un messaggio di posta elettronica da parte del presentatore di uno dei disegni di legge congiunti che esprimeva le sue rimostranze sul testo prodotto dal relatore.

Finalmente la Commissione si trova ad affrontare un disegno di legge ordinario su un tema importante, invece che un decreto-legge, ed è dunque importante che si stabilisca una tempistica condivisa per il prosieguo dell'esame. Chiede pertanto al vice presidente Basso di sottoporre al presidente Fazzone la richiesta di convocare un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmare il seguito dell'esame.

Con riferimento a quanto poc'anzi affermato dal relatore, osserva che la questione potrebbe essere posta in altri termini: non ci sono tanti modi diversi di intendere la rigenerazione urbana, perché da una parte c'è la rigenerazione urbana, che è una cosa, e dall'altra ci sono tutte quelle misure inserite dal Governo nel decreto-legge «salva casa», in materia di distanze, altezze, ecc., che sono un'altra cosa rispetto alla rigenerazione urbana.

La senatrice SIRONI (*M5S*) ringrazia il relatore Rosso per la scelta di proporre un testo unificato. Premesso di non potersi ancora esprimere nel merito della proposta, osserva che il testo proposto dal relatore si presenta più snello rispetto al disegno di legge a sua prima firma, mentre una delle critiche mosse dal senatore a cui faceva riferimento il precedente intervento è, al contrario, che il testo prodotto dal relatore è troppo articolato. Esprime poi qualche riserva preliminare sulle definizioni contenute nel testo unificato e, in particolare, su quella relativa al consumo di suolo.

Si augura che la Commissione possa portare avanti un lavoro condiviso, come sarebbe necessario per un tema di tale rilevanza.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) richiama il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, poi non approvato dal Senato, e si augura che la XIX legislatura possa vedere l'ap-

provazione definitiva di un testo di legge che, a suo avviso, non è più rinviabile, in quanto stiamo vivendo una fase di deindustrializzazione che richiede un cambio di paradigma.

Afferma di avere letto anche lei con stupore la *mail* già citata, proveniente peraltro da un senatore facente parte dello stesso Gruppo del relatore.

Suggerisce di svolgere qualche audizione mirata e di puntare poi a un testo pragmatico. La già citata proposta della XVII legislatura era infatti un po' sbilanciata e aveva ricevuto molte critiche ed è per questo che si è bloccata. Per tale motivo, sarebbe forse meglio, a suo avviso, approvare un testo snello che rinvii alle regioni le questioni di maggiore dettaglio.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) concorda col fatto che quello della rigenerazione urbana è un tema molto complesso, in cui si intersecano numerosi profili, dal degrado alle infrastrutture, dall'innovazione alla salvaguardia alla copianificazione.

Anche sul solo profilo del recupero edilizio esistono tante visioni divergenti, quindi, a maggior ragione, ve ne sono tante su una questione ancora più ampia come la rigenerazione urbana, della quale appare problematico anche solo individuare il perimetro.

Non si meraviglia, dunque, che su un tema di tale portata si registri una dialettica all'interno degli stessi Gruppi e immagina che il dibattito sarà vivace anche in Commissione, per cui invita tutti a prepararsi per un lavoro che sarà complesso.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) si associa ai ringraziamenti al relatore Rosso per un lavoro certamente impegnativo, considerata l'ampiezza del tema della rigenerazione urbana che ricomprende molteplici profili, e auspica che i Gruppi possano lavorare in maniera concorde.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente BASSO assicura che riferirà i termini del dibattito al Presidente Fazzone e, in particolare, la richiesta di convocazione di un Ufficio di Presidenza per la programmazione del seguito dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice TUBETTI (*FdI*), illustra il provvedimento in esame, volto a definire – nelle more di una disciplina organica del settore delle

materie prime critiche – misure urgenti finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche ai sensi del regolamento europeo 2024/1252, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell’autonomia strategica.

L’articolo 1 individua obiettivi generali e principi.

L’articolo 2 prevede che, quando presso la Commissione europea sia presentata una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) si pronunci sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione.

Dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione, i progetti suddetti assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L’articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo.

L’articolo 4 istituisce presso il MASE un punto unico di contatto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio delle materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo. Esso prevede inoltre una deroga al limite percentuale per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione del MASE e incrementa di venti unità il personale del medesimo Ministero da dedicare allo svolgimento delle funzioni amministrative previste nel decreto-legge in esame.

L’articolo 5 individua nell’Unità di missione attrazione e sblocco investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi.

L’articolo 6 istituisce presso il MIMIT il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, nonché funzioni di coordinamento. Oltre a predisporre un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all’approvazione del CITE, il Comitato tecnico svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio.

L’articolo 7 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non

ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità ivi dettagliate. Il permesso di ricerca è comunicato al punto unico di contatto, che ne dà comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Soprintendenza territorialmente competente.

L'articolo 8 impone – per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 – il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati ad essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Le somme confluiscano nel Fondo nazionale del *made in Italy*, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche.

L'articolo 9 è volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, le disposizioni del regio decreto n. 1443 del 1927, in quanto compatibili, sono estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

L'articolo 9-bis autorizza i Ministeri di riferimento ad avvalersi del GSE per la vigilanza e il controllo sulle attività dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici e proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo, nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012. Si stabilisce infine che, dal 1° gennaio 2025, il GSE preveda due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni entro le quali i soggetti possono comunicare la scelta di partecipare ad un sistema collettivo.

L'articolo 10 prevede che: entro il 26 luglio 2024, l'ISPRA provveda alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e pubblica una prima mappa accessibile al pubblico; entro il 24 marzo 2025, il CITE approvi il Programma nazionale di esplorazione, elaborato dall'ISPRA-Servizio geologico d'Italia ed entro il 24 maggio 2025, venga pubblicata la Carta mineraria aggiornata.

L'articolo 11 demanda al MIMIT il compito di provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress e, a tal fine, istituisce presso il medesimo Ministero il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.

L'articolo 12 stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.

L'articolo 13 prevede che il Fondo nazionale del *made in Italy* possa essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche e consente a INVIMIT di costituire fondi per investire in *asset* immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari.

L'articolo 14 amplia l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI delle esportazioni di talune materie prime critiche, estendendola dai rottami ferrosi a tutti i rottami metallici compresi in alcuni codici della nomenclatura tariffaria europea. Esso istituisce inoltre, presso il MAECI, il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.

L'articolo 14-*bis* detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy* non ricomprese nel regolamento europeo 2024/1252, attraverso l'individuazione di progetti minerari di interesse strategico nazionale.

L'articolo 15 reca alcune modifiche di coordinamento all'articolo 57-*bis* del codice dell'ambiente, che disciplina il CITE.

L'articolo 16 proroga dal 2023 al 2024 l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie.

Esso prevede inoltre che alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino né il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica né il tetto ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche.

In conclusione, considerato che il decreto-legge in esame, è inserito all'ordine del giorno dell'Aula del Senato già nella seduta di questo pomeriggio, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, oltre che per le considerazioni di merito che verranno esposte in maniera più approfondita durante l'esame in Aula, per una questione di metodo, in quanto, in considerazione del contenuto del decreto-legge in



titolo, sarebbe stata più corretta un'assegnazione in sede referente alla 8<sup>a</sup> Commissione o, perlomeno, un'assegnazione alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>.

Si rammarica dunque per il fatto che su una questione così significativa per il suo ambito di competenza, la Commissione sia stata completamente pretermessa, limitandosi a dare un parere in sede consultiva.

Chiede dunque al vice presidente Basso di voler rappresentare questa sua posizione al presidente Fazzone.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) segnala che, ad ogni modo, anche l'esame in sede referente presso la 9<sup>a</sup> Commissione ha costituito un passaggio meramente formale, che è durato complessivamente meno di due ore, durante le quali non vi è stata alcuna possibilità di esaminare realmente gli emendamenti presentati.

Ma al di là delle questioni procedurali, il provvedimento non convince nella sostanza.

Osserva che la transizione ecologica non vuol dire necessariamente un ambiente più sano. Essa comporta certamente una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ma richiede la disponibilità di materie che devono essere estratte dalla terra, spesso in miniere che si trovano in Africa. Quindi se si esamina la questione in maniera intellettualmente onesta, o la transizione ecologica è una cosa per ricchi o non vi sono giustificazioni per sostenere che l'estrazione debba avvenire solo nei Paesi in via di sviluppo e non invece sul nostro territorio nazionale.

Ma il decreto-legge adottato dal Governo presenta una serie di profili critici.

In primo luogo, esso determina un accentramento delle decisioni che non è chiaro come la maggioranza possa far convivere con l'impianto dell'autonomia differenziata.

Inoltre, la questione del recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi, che assume un'importanza centrale per la Commissione ambiente, non è invece affrontata in maniera soddisfacente, così come il tema dello smaltimento dei pannelli solari.

Esprime infine sorpresa per il fatto che il Piano Mattei, sempre presente nella narrativa del Governo, non sia invece mai menzionato in un decreto-legge che si occupa di terre rare.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, osserva che sarebbe stato opportuno assegnare il provvedimento in titolo alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la votazione del parere sull'atto del Governo n. 181, recante lo schema di atto di proroga del contratto di programma con Poste italiane, avrà luogo nella seduta già convocata per domani, 6 agosto, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*



**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131**

**NT**  
IL RELATORE

*Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

**Art. 1.**

*(Finalità e obiettivi)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da

rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali « isole di calore », eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il « saldo zero » del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del « saldo zero » del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

*i)* favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

*l)* favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

*m)* intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

*n)* attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

## **Art. 2.**

### *(Definizioni)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

*a)* « ambiti urbani »: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) « rigenerazione urbana »: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un « saldo zero » di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) « consumo di suolo »: variazione da una copertura non artificiale del suolo o « suolo non consumato » a una copertura artificiale del suolo o « suolo consumato », dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

d) « impermeabilizzazione »: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) « servizi ecosistemici del suolo »: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) « pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »: nella prospettiva del « saldo zero » di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) « centri storici e agglomerati urbani di valore storico »: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) « cintura verde »: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto « isola di calore », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) « isola di calore »: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dell'edificazione;

l) « degrado »: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

## CAPO II

### GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

#### Art. 3.

##### *(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)*

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana

e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti « progetti faro », oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una

superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiari di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della presente legge;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.



4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la



propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

*b)* qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera *a)*, secondo periodo;

*c)* la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

### CAPO III

## STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

### Art. 4.

#### *(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

*a)* in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

*b)* a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera *b)*, è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

*a)* la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;

- b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;
- c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;
- d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
- e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

## **Art. 5.**

### *(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)*

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un mas-

simo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

## Art. 6.

### *(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)*

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati

delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

### Art. 7.

#### *(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)*

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.

2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;

d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).

3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di « perequazione energetica » di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attua-

tivi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera *d*), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

*a*) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

*b*) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

*c*) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

*d*) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

## **Art. 8.**

### *(Partecipazione delle comunità locali)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.



**Art. 9.**

*(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)*

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d*), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.

**Art. 10.**

*(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

*a*) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

*b*) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

*c*) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

*d*) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

*e*) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;



f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

## **Art. 11.**

### *(Incentivi economici e fiscali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione ur-

ana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per

cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

## Art. 12.

### (Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile ».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

*a*) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

*b*) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti,

determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

### **Art. 13.**

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: « gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria »;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: « e, inoltre, gli interventi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e, inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana »;

d) all'articolo 23-bis, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 23-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito ».

#### **Art. 14.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Lunedì 5 agosto 2024

**Plenaria**

**156<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella 2<sup>a</sup> seduta pomeridiana del 31 luglio.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, alla scadenza del termine, previsto per lo scorso 31 luglio alle ore 19, risultano presentati 162 emendamenti e 7 ordini del giorno all'articolato del decreto-legge (pubblicati in allegato). Rende noto, altresì, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, oltre che del Comitato per la legislazione. Una volta pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, la Commissione sarà in grado di conferire il mandato al relatore e concludere l'esame del provvedimento.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) osserva in via preliminare che, stante il poco tempo a disposizione, il Senato si trova di fatto impossi-

bilitato ad analizzare approfonditamente il testo licenziato dalla Camera dei deputati, con conseguente e grave mortificazione delle proprie prerogative. Ciò, peraltro, a fronte di un testo non esente da difetti (ad esempio, la formulazione dell'articolo 1 appare eccessivamente generica, in quanto si limita a rinviare ad una normativa futura) e che non sembra affrontare nel dettaglio tutte le problematiche connesse al suo oggetto, sia trascurando i riflessi derivanti dalle recenti tensioni geopolitiche, sia non considerando adeguatamente le sfide che attendono il Paese riguardo alla transizione ecologica.

Dopo aver posto l'accento su di una mozione presentata in passato dalla propria parte politica che conteneva importanti spunti di approfondimento, l'oratore osserva che il decreto-legge non sembra neanche sorretto da adeguati presupposti di necessità ed urgenza: la materia, infatti, risulta già trattata da un recente regolamento europeo, vigente negli Stati membri, che rappresenta uno dei perni del *Green Deal*. Ben avrebbe potuto allora il Governo presentare un disegno di legge ordinario, senza comprimere i tempi del dibattito e consentendo al Parlamento di approfondire debitamente le questioni cruciali connesse al reperimento delle materie prime di interesse strategico.

Procede quindi ad una illustrazione complessiva degli emendamenti presentati dalla propria parte politica. Nel dettaglio, le proposte mirano a migliorare il testo del decreto-legge, puntando alla ricerca e al riciclo degli scarti produttivi e dei rifiuti elettronici. Gli emendamenti introducono norme certe sull'impatto e sull'incidenza ambientale ed intervengono altresì sulle funzioni del Comitato tecnico, che il decreto incentra eccessivamente sulle opere di estrazione delle materie prime trascurando l'economia circolare. Ulteriori proposte intervengono sulla composizione del Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, che non prevede, sorprendentemente, al suo interno esponenti del mondo universitario e della ricerca.

L'oratore conclude il proprio intervento osservando che il decreto-legge, operando una forte concentrazione della disciplina a livello nazionale, si pone – al pari di altri provvedimenti del Governo – in aperta contraddizione con l'implementazione dell'autonomia differenziata, dando luogo ad un grave corto circuito decisionale su una materia cruciale per l'economia del Paese.

Anche ad avviso del senatore NAVE (*M5S*) i presupposti di necessità ed urgenza alla base del decreto-legge appaiono poco comprensibili, stante l'esistenza di una dettagliata normativa sulla materia già vigente a livello europeo.

Illustra quindi gli emendamenti a sua firma, volti innanzitutto a valorizzare il riciclo e il riutilizzo, settore dove il Paese vanta una filiera di aziende particolarmente efficiente che andrebbe debitamente tutelata. Peraltro il Governo, nel concentrarsi esclusivamente sull'estrazione dei minerali rari sul suolo nazionale, sembrerebbe dimenticare l'elevato consumo di acqua – risorsa del pari rara e preziosa – connesso a tali atti-



vità. Altre proposte concernono la necessità di garantire un'adeguata sicurezza ambientale, salvaguardando altresì anche l'indotto turistico connesso a siti aventi una particolare valenza paesaggistica. Rileva infine criticamente come sia già noto l'esito che avranno tutte le proposte presentate.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, pone, del pari, l'accento sulla fragilità dei presupposti di necessità ed urgenza alla base del decreto-legge. L'esame di un disegno di legge ordinario avrebbe avuto l'indubbio vantaggio di consentire un'analisi più approfondita delle questioni connesse all'approvvigionamento dei minerali rari nonché di valorizzare adeguatamente la filiera connessa al riciclo dei materiali elettronici, oltre che di assicurare una seconda lettura non blindata.

La scelta di focalizzare l'attenzione sulle pratiche di individuazione dei giacimenti e di estrazione, invece, trascura le suddette tematiche e si pone altresì in aperta contraddizione con altri provvedimenti del Governo che favoriscono, ad esempio, l'installazione di ulteriori pannelli solari in determinate aree.

Il decreto-legge non reca poi alcuna disposizione di raccordo con il cosiddetto « Piano Mattei », non tenendo conto dell'accresciuta proiezione che molti Paesi – tra cui Russia e Cina – stanno assumendo proprio in Africa per garantirsi adeguati rifornimenti di minerali rari, imprescindibili per una reale transizione ecologica.

Infine, l'accentramento normativo a livello nazionale operato dal decreto – che potrebbe anche essere opportuno, stante la delicatezza della materia e la conseguente necessità di operare con una normativa unitaria – si pone in aperta contraddizione con il provvedimento sull'autonomia differenziata, come rilevato dal senatore Martella.

Conclude lamentando l'impossibilità di poter svolgere un esame ponderato del testo anche in seconda lettura. Tale fenomeno, non nuovo, concretizza infatti un monocameralismo di fatto che compromette gravemente le prerogative del Parlamento e che la riforma costituzionale del 2016 intendeva opportunamente superare.

La senatrice NATURALE (*M5S*) illustra le proposte emendative a sua firma, ponendo innanzitutto l'accento sull'introduzione di una normativa centralizzata, che, come operata dal decreto-legge, confligge con l'autonomia differenziata delle regioni. Inoltre, le competenze attribuite al Comitato tecnico rischiano, a suo avviso, di produrre inopportune sovrapposizioni con quelle spettanti al Ministero dell'ambiente.

Altra grave carenza del decreto, cui gli emendamenti presentati cercano di porre rimedio, è poi la mancata valorizzazione delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti elettronici e del corretto smaltimento dei metalli. L'articolato, inoltre, nulla prevede in tema di valutazione dell'impatto ambientale delle attività di estrazione dei minerali.



Conclude osservando che il decreto-legge non sembra fondato su solidi presupposti di necessità ed urgenza e ancora una volta costituisce un veicolo per ingigantire il fenomeno del cosiddetto « poltronificio ».

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria BERGAMOTTO dichiara di non accogliere gli ordini del giorno G/1207/1/9, G/1207/2/9, G/1207/3/9, G/1207/6/9 e G/1207/7/9, sui quali l'orientamento è contrario.

Si dichiara quindi disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1207/4/9 nonché ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1207/5/9 subordinatamente a delle riformulazioni di cui dà lettura.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) accoglie la proposta di riformulare l'ordine del giorno G/1207/4/9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1207/4/9 (testo 2) viene quindi accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

La senatrice NATURALE (*M5S*) accoglie la proposta di riformulare l'ordine del giorno G/1207/5/9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1207/5/9 (testo 2) viene successivamente accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO come raccomandazione.

I restanti ordini del giorno non vengono dunque accolti dal Governo.

Si procede all'esame delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore POGLIESE (*FdI*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ai diversi articoli.

In sede di articolo 1, previa verifica del numero legale, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

In sede di articolo 2, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Gli emendamenti 2.7 e 2.8 risultano decaduti per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Anche l'emendamento 2.11 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Magni.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 2.12 e 2.13.

In sede di articolo 3, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 (identico a 3.2), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 (identico a 3.11), 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 (identico a 3.17), 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

In sede di articolo 4, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 (identico a 4.9), 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

In sede di articolo 5, posti distintamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 (identico a 5.4), 5.5, 5.6 (identico a 5.7) e 5.0.1.

In sede di articolo 6, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 (identico a 6.12), 6.13, 6.14, 6.15 (identico a 6.16), 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 e 6.0.1.

In sede di articolo 7, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (identico a 7.8), 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14.

In sede di articolo 8, la Commissione, in esito a successive votazioni, respinge gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

In sede di articolo 9 sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.0.1.

In sede di articolo 9-*bis*, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 9-*bis*.0.1, 9-*bis*.0.2, 9-*bis*.0.3, 9-*bis*.0.4, 9-*bis*.0.5, 9-*bis*.0.6 e 9-*bis*.0.7.

In sede di articolo 10, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 (identico a 10.4), 10.5, 10.6 (identico a 10.7 e 10.8), 10.9 e 10.10.

In sede di articolo 11, risultano altresì respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 (identico a 11.4), 11.5, 11.6 (identico a 11.7), 11.8 e 11.0.1, posti distintamente ai voti.

Non risultano presentati emendamenti all'articolo 12.

In sede di articolo 13, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 13.1, 13.0.1 e 13.0.2.

In sede di articolo 14, all'esito di successive votazioni, la Commissione respinge le proposte 14.1, 14.2 e 14.3.

In sede di articolo 14-*bis*, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 14-*bis*.1 (identico a 14-*bis*.2), 14-*bis*.3, 14-*bis*.0.1 e 14-*bis*.0.2.

In sede di articolo 15, è posto ai voti e respinto l'emendamento 15.1.

Concluse le votazioni degli emendamenti presentati, il PRESIDENTE avverte che l'esame è sospeso in attesa che giunga il parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito dell'esame è sospeso.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1<sup>a</sup> seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha già svolto la relazione illustrativa e dichiara aperta la discussione generale.

Non essendoci iscritti a parlare, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati**

(Ripresa del seguito dell'esame e conclusione)

Riprende il seguito dell'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, di tenore non ostativo, sul testo del disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) rimarca nuovamente le criticità del provvedimento, tanto di metodo quanto di merito, sottolineando altresì che l'attuazione di norme europee dovrebbe aver luogo attraverso provvedimenti legislativi ordinari. Rileva invece criticamente come, ancora una volta, venga sminuita la funzione del Parlamento, mentre una legge ordinaria avrebbe assicurato anche il coinvolgimento degli ulteriori attori istituzionali, tra cui anzitutto le regioni.

Né si ravvisano – a suo giudizio – ragioni di urgenza nell'introduzione di disposizioni di carattere ordinamentale, come ad esempio la costituzione del Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Giudica peraltro insufficiente il ruolo attribuito alle regioni, rispetto al quale erano infatti stati presentati specifici emendamenti volti a colmare le lacune del testo. Il provvedimento lede pertanto i principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

Pur riconoscendo che, durante l'esame in prima lettura, sono stati accolti alcuni emendamenti del suo Gruppo, dichiara il convinto voto contrario sul provvedimento.

Non essendoci ulteriori interventi per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Ca-

mera dei deputati, richiedendo, altresì, l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che le audizioni sull'affare assegnato n. 478 (artigianato di alta gamma), già programmate lo scorso 1° agosto e poi rinviate a causa dell'anticipazione della seduta dell'Assemblea, riprenderanno alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Rispetto alla seduta convocata domani, 6 agosto, alle ore 9, propone di integrare l'ordine del giorno con la discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. 385 a prima firma Amidei, recante disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del Registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Commissione conviene.

*SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA, POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che la 2<sup>a</sup> seduta pomeridiana già convocata oggi, lunedì 5 agosto, alle ore 19, non avrà luogo. La seduta già convocata domani, martedì 6 agosto, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30 e il relativo ordine del giorno è integrato con la discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. 385, recante disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del Registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1207

(al testo del decreto-legge)

### G/1207/1/9

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico » (A.S. 1207);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento *de quo* prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche;

in particolare, il comma 8 del citato articolo 3 dispone che, con riferimento ai progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali. Di fatto le disposizioni vincolano l'attività per l'estrazione minerarie alla realizzazione completa della carta mineraria;

le aree saranno successivamente aperte ad attività di estrazione e progetti di ricerca mineraria molto onerosi, che sono a carico delle compagnie minerarie;

considerato che:

i fondali marini profondi sono un *hotspot* di biodiversità, un importante serbatoio di carbonio e un tesoro di risorse genetiche marine. Il *test* utilizzato per diagnosticare il COVID-19, ad esempio, è stato sviluppato utilizzando un enzima presente in un ecosistema di acque profonde;

l'estrazione in acque profonde, potenzialmente la più grande operazione estrattiva della storia, potrebbe compromettere gravemente le future scoperte per il bene comune globale, distruggendo gli ecosistemi e eliminando le specie, mentre gli eventuali benefici economici andrebbero solo ad una manciata di soggetti interessati;

dall'audizione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tenutasi presso la Commissione X della Camera durante l'esame in sede referente del provvedimento, è emersa la necessità di recuperare ulteriori risorse, rispetto a quelle già messe a disposizione dal decreto-legge in esame (3.5 milioni per gli anni 2024 e 2025 su 14 milioni necessari), per completare la carta mineraria. Le risorse stanziare risultano, pertanto, del tutto insufficienti per lo svolgimento delle attività di indagini e di esplorazione necessarie all'elaborazione del Programma di esplorazione nazionale, essendo appena sufficienti a realizzare solamente una parte del medesimo e, segnatamente, ad individuare al massimo una ventina di aree nell'ordine di una decina di chilometri quadrati su quaranta indicate dal decreto. A tal fine e alla luce del fatto che, in assenza delle risorse necessarie, non saranno eseguite campagne di ricerca mineraria di aree a mare, l'Istituto ha ritenuto più corretto parlare di progetti di ricerca a mare e non già di estrazione a mare, problematica, quest'ultima, estremamente complessa e discussa a livello internazionale che suscita parecchie opposizioni;

l'ISPRA ritiene inoltre abbastanza improbabile, considerati gli adempimenti necessari, presentare il Programma di esplorazione nazionale entro i termini indicati del 24 marzo 2025;

tenuto conto che:

attualmente le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie negli abissi non hanno specifiche politiche sul *Deep Sea Mining*, anzi alcune guardano con interesse all'avvio di questa nuova forma di sfruttamento delle risorse naturali;

un'indagine di *Greenpeace* Italia diffusa nei giorni scorsi, in concomitanza con i lavori a Kingston, in Giamaica, dell'*International Seabed Authority* (ISA - l'autorità internazionale preposta a regolamentare le estrazioni minerarie negli abissi) per la discussione di misure di protezione dei mari, rivela che Fincantieri è l'azienda italiana più propensa a sviluppare attività estrattive di materiali critici in mare, tanto da aver sottoscritto negli ultimi anni, sia con Saipem sia con Leonardo, accordi di collaborazione per le attività estrattive sui fondali;

la summenzionata organizzazione ambientalista ha realizzato una mappatura di tredici aziende italiane interessate alle materie prime critiche: dalla difesa all'elettronica, dall'*automotive* al navale, dagli accumulatori alle batterie, fino a quelle specializzate nei servizi e nelle tecnologie subacquee. Dall'analisi dei *report* e delle dichiarazioni di sostenibilità è emerso che nessuna di queste aziende (Fincantieri, Saipem, Leonardo,

MSC Crociere, STMicroelectronics, Energy SPA, FAAM, Trienergia, Stellantis, Alkeemia, Gaymarine, Drass e Gabi Cattaneo) ha politiche specifiche sul *Deep Sea Mining*. Una situazione in netto contrasto con quanto avviene nel resto del mondo dove grandi aziende come Google, BMW, Volvo e Renault, tanto per citarne alcune, hanno già preso posizioni contrarie allo sviluppo del *Deep Sea Mining*;

rilevato altresì che:

l'Italia svolge un ruolo chiave all'interno del Consiglio dell'ISA. Il nostro Paese, diversamente da molti altri Stati, è uno dei pochi in Europa a non essersi ancora espresso palesemente in favore, o meno, di una moratoria fortemente richiesta anche da numerose Associazioni ambientaliste affinché sia protetto il mare dallo sfruttamento minerario;

i lavori dell'ISA, in programma dallo scorso 15 luglio fino al prossimo 29 luglio, sono finalizzati a discutere nuovamente del codice minerario – che dovrebbe regolamentare a livello internazionale lo svolgimento delle attività estrattive negli abissi – nonché della proposta (inserita in agenda per la prima volta dopo diversi anni) di una politica generale per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad introdurre, sul territorio nazionale, una moratoria all'estrazione delle materie critiche strategiche in mare almeno fino all'emanazione del nuovo codice minerario da parte dell'*International Seabed Authority* (ISA).

---

### **G/1207/2/9**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico » (A.S.1207);

premesso che:

l'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo di definire misure urgenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1252, introducendo disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252;



ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche;

considerato che:

a livello europeo, vi è una serie di materie prime non energetiche e non agricole che rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale, legate alle energie rinnovabili e all'industria digitale, necessarie anche all'inizio di molte catene industriali e per il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali. Queste sono considerate critiche in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi, con una domanda, nei prossimi decenni, destinata ad aumentare in modo esponenziale;

a seguito delle crescenti tensioni geopolitiche e della forte e conseguente concorrenza per le risorse, il rischio di difficoltà nel relativo approvvigionamento sta aumentando progressivamente. In mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti economici, ambientali e sociali negativi;

tenuto conto che:

il testo prevede la centralizzazione in capo allo Stato della procedura di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione e riciclaggio di materie prime strategiche;

occorre ricordare che ogni iniziativa legislativa deve tenere conto delle specificità regionali, deve rispettare il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, e che è fondamentale garantire che le decisioni centrali siano supportate da un dialogo costruttivo e da un partenariato effettivo con le Regioni;

non sussistevano presupposti di necessità e urgenza tali da giustificare l'approvazione di un decreto-legge che prevede una disciplina di natura ordinamentale, come ad esempio la costituzione di organismi come il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche;

rilevato altresì che:

talune regioni italiane come la Sardegna presentano elementi di pregio paesaggistico e ambientale che costituiscono la propria identità territoriale qualificante e presupposto indispensabile del relativo sviluppo economico e sociale;

la Sardegna presenta già una densità di insediamenti minerari senza pari in Italia, testimonianze di attività che hanno lasciato in eredità cave e miniere dismesse e rifiuti non gestiti;

il disegno di legge, per il permesso di ricerca non superiore a due anni, non prevede la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, né la valutazione di incidenza;

il testo non contiene una disciplina che riguardi la dismissione e il ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture impiegate al termine delle attività per il permesso di ricerca non superiore a due anni;

il provvedimento non considera che, secondo il regolamento UE 2024/1252, la dichiarazione di pubblica utilità è subordinata al rispetto degli obblighi ambientali in materia di valutazione d'incidenza (VinCa) relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri costieri di acqua dolce;

il presente dettato normativo enuncia anche progetti di estrazioni minerarie a mare;

le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie degli abissi sono prive di politiche sul *deep sea mining*, a tutela del mare, che minacciano la salute ambientale di talune aree marine del Paese, che giustificano il coinvolgimento di esse nella procedura di riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere il parere vincolante delle Regioni nell'ambito dell'adozione delle determinazioni del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

a introdurre l'obbligo del parere preventivo delle amministrazioni competenti sulla verifica delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione e per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei progetti strategici di riciclaggio.

---

### **G/1207/3/9**

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

il *landfill mining* è una pratica che prevede l'estrazione di materiali da discarica al fine di recuperare risorse riutilizzabili, come metalli, plastiche, vetro e materiali organici, nonché materie prime critiche;

tale attività è in linea sia con i principi della sostenibilità ambientale che con quelli previsti dal provvedimento in quanto permetterebbe di estrarre le cosiddette materie prime critiche dalle discariche, sottraendo delle componenti nocive per l'ambiente per rimetterla all'interno dell'economia, in un'ottica di circolarità e recupero di risorse difficilmente reperibili;

il recupero dei materiali che possono essere riutilizzati o riciclati riduce la necessità di estrarre nuove risorse naturali e ne massimizza l'uso, in linea con le previsioni della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e contribuisce all'implementazione della Strategia italiana sull'economia circolare del 2022;

l'impatto di tale pratica risulta altamente positivo sia per l'ambiente che per l'economia grazie alla bonifica degli inquinanti da discarica, il recupero di materiali critici suscettibili di valorizzazione, il recupero di volume degli invasi delle discariche, ed il ripristino ambientale dei siti delle discariche, riducendo sensibilmente l'impatto ambientale negativo di queste,

impegna il Governo

a prevedere che il punto unico di contatto di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame provveda anche al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale.

---

### **G/1207/4/9 (testo 2)**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico » (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *reskilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa per avviare attività di riqualificazione e formazione dei lavoratori del comparto minerario.

---

**G/1207/4/9**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico » (A.S. 1207);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *reskilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi

(geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime;

quanto sopra rende evidente come il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione del personale dipendente delle imprese del comparto minerario sia fondamentale per sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario, trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli e accrescere la competitività delle medesime. A tal fine, lo strumento del credito d'imposta per le spese sostenute in attività di formazione e riqualificazione del personale dipendente da parte delle imprese minerarie consentirebbe a queste ultime di ridurre la spesa per il costo dell'investimento,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle imprese esercenti l'attività di estrazione, sfruttamento e trasformazione di materie prime critiche e strategiche che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario.

---

### **G/1207/5/9 (testo 2)**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico » (A.S. 1207),

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere – presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica – la diffusione di modelli comporta-

mentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

---

**G/1207/5/9**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico » (A.S. 1207);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. In particolare, l'articolo 9 reca norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi;

tuttavia nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* in grado di generare risultati immediati in termini di crescita dei volumi di materie prime critiche ottenute dal riciclo;

considerato che:

il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) può limitare le incertezze della fornitura di materie prime critiche, cruciali per il nostro sistema produttivo – con un vantaggio economico di 14 milioni di euro per le mancate importazioni e grazie ad un efficiente recupero delle stesse – nonché ridurre le emissioni di oltre 1 milione di tonnellate di CO<sub>2</sub>, con indiscutibili vantaggi ambientali ed economici;

uno degli indicatori dell'andamento della raccolta e del riciclo dei RAEE, definito dalla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è il tasso di raccolta, ossia il rapporto tra i rifiuti gestiti ogni anno e la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato;

il Rapporto Gestione RAEE 2023, pubblicato dal Centro di coordinamento RAEE il 24 Giugno 2024, evidenzia come il tasso di raccolta italiano si attesti attorno al 30,24 per cento, meno della metà dell'obiettivo della Direttiva, fissato al 65 per cento;

i RAEE rappresentano una filiera strategica da cui riciclare materie prime seconde significative per il potenziale di crescita del comparto industriale nazionale, ancor più nell'attuale contesto caratterizzato da una forte carenza di materie prime;

tenuto conto, altresì, che:

la scarsa consapevolezza dei cittadini rispetto al tema della raccolta separata e del corretto riciclo è tra i principali ostacoli allo sviluppo della raccolta dei RAEE;

quanto sopra richiede il costante e tangibile impegno dei sistemi collettivi nel porre in atto misure idonee ad accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori sul tema dei RAEE e sulle modalità gratuite a loro disposizione per conferire i propri rifiuti e garantirne così il corretto riciclo;

i predetti sistemi collettivi, infatti, oltre a contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, possono fungere da vettori di approvvigionamento e ottimizzazione delle risorse, massimizzando il recupero di materie prime critiche e strategiche in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione, sui principali mezzi di comunicazione, di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere – presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica – la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

---

**G/1207/6/9**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico » (A.S. 1207);



premesso che:

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 mediante l'introduzione di disposizioni urgenti atte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure economiche volte a favorire, *inter alia*, l'incremento della raccolta, il potenziamento del parco impianti, l'innovazione dei processi di riciclo così come risultano del tutto assenti degli incentivi specifici per promuovere una migliore circolarità;

considerato che:

l'articolo 9 si limita a introdurre disposizioni tese a incrementare il « recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche », tralasciando tutto quanto riferito al recupero di importanti flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche quali i RAEE e gli scarti metallici;

come noto, i RAEE e gli scarti metallici offrono un elevato valore di interesse intrinseco, in quanto da tali rifiuti è possibile riciclare o recuperare, attraverso una gestione efficace dei medesimi, un'ampia gamma di materiali, tra cui importanti materie prime critiche, cruciali per la resilienza e competitività delle imprese e del sistema produttivo nazionali;

rilevato altresì che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – coerente con gli obiettivi delineati dal *Green deal* – prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e per le riforme programmate debba sostenere gli obiettivi climatici, nel rispetto del principio del « *Do no significant harm* (DNSH) », « non arrecare danni significativi » all'ambiente;

la Strategia nazionale per l'economia circolare prevede un Piano d'azione sulle materie prime critiche che, tuttavia, non esplicita investimenti per la sua elaborazione ed implementazione;

la maggior parte delle materie prime critiche sono prodotte e importate da pochi Paesi *extra* UE, perlopiù instabili dal punto di vista geopolitico, che ne determinano il mercato a livello globale. In un tale contesto, l'approvvigionamento e lo sviluppo di una filiera nazionale dell'economia circolare relativa alle materie prime critiche di interesse strategico risulta fondamentale per il recupero e il riutilizzo di queste ultime, in una prospettiva di transizione energetica ed ecologica in linea con il citato regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consi-

glio che ha identificato le strategie per diversificare l'approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, per incrementare la sostenibilità ambientale e sociale, e per migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, attraverso una serie di interventi da attuare dagli Stati membri entro il 2025,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a definire i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile.

---

## G/1207/79

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

l'articolo 11 del suddetto decreto-legge in esame stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*, tramite l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche;

le imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025;

l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici costituisce peraltro una disposizione attuativa dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252;

l'articolo in commento, tuttavia, esclude il monitoraggio e lo studio dei flussi di materie prime strategiche nel Paese volte ad applicazioni diverse rispetto a quelle definite nel decreto-legge: in particolare viene escluso il monitoraggio di materie critiche quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino;

appare quindi fondamentale ampliare il monitoraggio delle materie prime critiche oltre a quelle indicate per le finalità strategiche del presente decreto-legge, includendo altresì materie di strategica importanza utilizzati in settori chiave come quello automobilistico, di produzione di veicoli elettrici e di produzione di motori a trazione,

impegna il Governo

ad ampliare il monitoraggio delle catene del valore strategiche e alla misurazione del fabbisogno nazionale, comprendendo anche delle materie prime escluse dalle finalità dell'articolo 11 del decreto-legge in esame (quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino) che tuttavia risultano di estrema importanza per diversi imprese strategiche quali i produttori di veicoli elettrici, di aeromobili e di motori di trazione.

---

## Art. 1.

### 1.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo le parole: « misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per », inserire le seguenti: « il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per ».*

*Consequentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte a:

a) incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche;

b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;

c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime criti-

che, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;

d) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l'uso di materie prime critiche secondarie;

e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere la progettazione circolare, l'efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;

f) garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione. ».

---

## 1.2

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 1, dopo le parole:* « misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per », *inserire le seguenti:* « il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per ».

*Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

« 1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte ad aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche. ».

---

## 1.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo le parole:* « misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per », *inserire le seguenti:* « il miglio-

mento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per ».

---

#### 1.4

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, dopo le parole: « 11 aprile 2024, », inserire le seguenti: « nonché per promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche, ».*

---

#### 1.5

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, dopo le parole: « 11 aprile 2024, », inserire le seguenti: « nonché, in coordinamento con la Strategia nazionale per l'economia circolare, per la creazione di un mercato delle materie prime seconde ottenute da riciclo, ».*

---

#### 1.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 2, dopo le parole: « regolamento (UE) 2024/1252 » aggiungere le seguenti: « relativamente all'approvvigionamento mediante l'estrazione primaria e il riciclo da rifiuti e scarti produttivi ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di quelli volti ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie ».*

---

#### 1.7

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, dopo le parole: « uniformi per assicurare » inserire le seguenti: « , nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».*

---

**Art. 2.****2.1**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo le parole: « prime strategiche », inserire le seguenti: « o la produzione e la diffusione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche, ».*

---

**2.2**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, dopo le parole: « Ministro della difesa » inserire le seguenti: « , dal Ministro della salute ».*

---

**2.3**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 1, dopo le parole: « sessanta giorni », aggiungere le seguenti: « se la Commissione europea non fissa un termine più breve, ».*

---

**2.4**

FREGOLENT

*Al comma 1, in fine, dopo le parole: « Commissione europea » aggiungere le seguenti: « in assenza di un termine più breve fissato dalla medesima ».*

---

**2.5**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della regione o della provincia autonoma

interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione. ».

---

## 2.6

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate. Il CITE non può disattendere il parere della regione senza adeguata motivazione. ».

---

## 2.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 2, sostituire le parole: « sentita la Regione interessata », con le seguenti: « previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione. ».*

---

## 2.8

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 2, sostituire la parola: « sentita » con le seguenti: « d'intesa con ».*

---

## 2.9

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 2, sostituire la parola: « sentita », con le seguenti: « d'intesa con ».*

---

**2.10**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Al comma 3, dopo le parole: « Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, », aggiungere le seguenti: « e nel rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, costieri e di acqua dolce, ».*

---

**2.11**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 3, sopprimere le parole da: « e le opere » fino alla fine del comma.*

---

**2.12**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo il rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA e di VINCA, relativi alle acque, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica. ».*

---

**2.13**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

*« 3-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadenti all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) del regola-*



mento (UE)2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. ».

---

### Art. 3.

#### 3.1

FREGOLENT

*Al comma 1, dopo le parole: « materie prime critiche strategiche » aggiungere le seguenti: « , anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale, ».*

#### 3.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo le parole: « materie prime critiche strategiche », aggiungere le seguenti: « , anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale, ».*

#### 3.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il relativo parere di cui all'articolo 2. ».*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « sentite le altre amministrazioni competenti », con le seguenti: « acquisite le osservazioni ovvero il parere delle altre amministrazioni competenti »;*

*al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « sentite le altre amministrazioni interessate », con le seguenti: « tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti ».*

---

### 3.4

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate ».*

---

### 3.5

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA anche con riferimento alle opere di cui al comma 7 ».*

---

### 3.6

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».*

---

### 3.7

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « sentite le altre amministrazioni competenti » con le seguenti: « previo parere delle altre amministrazioni competenti »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* « sentite le altre amministrazioni interessate » *con le seguenti:* « tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate ».

---

### 3.8

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* « sentite » *con le seguenti:* « d'intesa con ».

---

### 3.9

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 3, dopo le parole:* « sentite le altre amministrazioni competenti » *inserire le seguenti:* « e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

---

### 3.10

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

---

**3.11**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

---

**3.12**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i progetti riconosciuti strategici di cui al comma 1, devono contenere un grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

---

**3.13**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5. ».

---

**3.14**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « La dichiarazione di pubblica utilità di cui al precedente periodo, è subordinata al rispetto del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e quindi degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce. ».*

---

**3.15**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.16**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 8, sostituire la parola: « estrazione » con la seguente: « ricerca ».*

---

**3.17**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 8, sostituire la parola: « estrazione » con la seguente: « ricerca ».*

---

**3.18**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 8, sostituire le parole da: « sono rilasciati » fino alla fine del comma, con le seguenti: « sono sospesi per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».*

---

**3.19**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 8, dopo le parole: « siano valutati » aggiungere la seguente: « minimi ».*

---

**3.20**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadente all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, unitamente alla documentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto. ».*

---

**3.21**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*« 8-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca ed estrazione di cui al presente decreto. ».*

---

**3.22**

FREGOLENT

*Al comma 9, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.23**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 9, dopo le parole: « in materia » inserire le seguenti: « di tutela ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ».*

---

**Art. 4.****4.1**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il parere di cui all'articolo 2, comma 2. ».*

*Conseguentemente, al comma 3:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « sentite le altre amministrazioni competenti » con le seguenti: « tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « sentite le altre amministrazioni interessate » con le seguenti: « tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni interessate ».*

---

**4.2**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate ».*

---

**4.3**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA ».*

---

**4.4**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. ».

---

**4.5**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* « sentite le altre amministrazioni competenti » *con le seguenti:* « previo parere delle altre amministrazioni competenti »;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* « sentite le altre amministrazioni interessate » *con le seguenti:* « tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate ».

---

**4.6**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* « sentite » *con le seguenti:* « d'intesa con ».

---

**4.7**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 3, dopo le parole:* « sentite le altre amministrazioni competenti » *inserire le seguenti:* « e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

---



**4.8**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5. ».

---

**4.9**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5. ».

---

**4.10**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 8) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. ».

---

**4.11**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.***4.0.1**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche e al fine di accrescere la consape-

volezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di RaaS, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

#### 4.0.2

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Misure in materia di riduzione o sostituzione del consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi riguardanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche, al fine di ridurre o sostituire il consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 finalizzato a sostenere l'ecodesign e la progettazione dei prodotti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con decreto le modalità di utilizzo e di erogazione del fondo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

#### 4.0.3

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Misure sulla circolarità)*

1. Al fine di attuare la Strategia nazionale per l'economia circolare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrato con le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. ».

---

## Art. 5.

### 5.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo le parole: « di trasformazione » aggiungere le seguenti: « e di raffinazione ».*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: « la trasformazione », aggiungere le seguenti: « e la raffinazione ».*

---

### 5.2

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. L'istanza è contestualmente trasmessa all'autorità competente ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

*b) al comma 2, dopo il quinto periodo inserire il seguente: « Entro trenta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale. ».*

---

### 5.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: « Alla conferenza di servizi sono convocate », aggiungere le seguenti: « le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché ».*

---

**5.4**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: « sono convocate » inserire le seguenti: « le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate, ».*

---

**5.5**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. ».

---

**5.6**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4. ».

---

**5.7**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4. ».

---

**5.0.1**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 5-bis.***(Procedure ambientali)*

1. Nell'ambito del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di cui all'articolo 3 e alla realizzazione dei progetti di riciclaggio di cui all'articolo 4, nonché per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione di materie prime critiche strategiche di cui all'articolo 5, si applica il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 ».

---

**Art. 6.****6.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « monitoraggio economico, tecnico e strategico », inserire le seguenti: « , e valutazione d'impatto ».*

**6.2**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « livello aggregato », inserire le seguenti: « nonché dello stoccaggio delle medesime ».*

**6.3**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*« b-bis) acquisisce dal Ministero della salute la valutazione sull'impatto nella salute umana dei progetti di estrazione, trasformazione o*

riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale »;

b) *al comma 5, dopo le parole: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » inserire le seguenti: « , del Ministero della salute, ».*

---

#### 6.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) promozione della circolarità e dell'efficientamento delle risorse. ».

---

#### 6.5

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) sensibilizzazione sulla catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e condivisione di migliori prassi riguardo alla partecipazione e al coinvolgimento dei portatori di interessi nei progetti relativi alle materie prime critiche. ».

---

#### 6.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) impulso per il miglioramento dell'economia circolare e promozione della prevenzione dei rifiuti, nonché dell'aumento del recupero o del riutilizzo, come risorse. ».

---

**6.7**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo la parola: « critiche » inserire le seguenti: « e strategiche »;*

b) *al comma 3:*

1) *alla lettera a), dopo la parola: « critiche » inserire le seguenti: « e strategiche »;*

2) *alla lettera e), sostituire le parole: « fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche » con le seguenti: « fabbisogno nazionale di materie prime critiche e strategiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche e strategiche »;*

3) *alla lettera f), dopo le parole: « delle materie prime critiche » inserire le seguenti: « e strategiche ».*

---

**6.8**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».*

*Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali », con le seguenti: « sentite le autorità nazionali, regionali e locali ».*

---

**6.9**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».*

---

**6.10**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Il Piano è approvato previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».

---

**6.11**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

---

**6.12**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

---

**6.13**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. ».

---



**6.14**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 3, dopo le parole: « monitoraggio strategico », inserire le seguenti: « e della valutazione d'impatto ».*

---

**6.15**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « può chiedere informazioni alle » con le seguenti: « sente le ».*

---

**6.16**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « può chiedere informazioni alle », con le seguenti: « sente le ».*

---

**6.17**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*« e-bis) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo e recupero di scarti produttivi, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ancora scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo; ».*

---

**6.18**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 3, lettera f), dopo la parola: « integra », aggiungere le seguenti: « in accordo con il CITE, ».*

*Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , il primo biennio di presidenza spetta al Ministero delle imprese e del made in Italy. ».*

---

**6.19**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«*f-bis*) propone la definizione di criteri di tracciabilità delle catene di approvvigionamento a monte e a valle delle filiere industriali, al fine di censire le fonti dirette e indirette di riciclo e di trasformazione delle materie prime critiche o strategiche;

*f-ter*) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita contenenti materie prime critiche o strategiche, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ad oggi scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo. ».

---

**6.20**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) propone misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi europei sull'economia circolare, ovvero misure su *ecodesign* e *urban mining* come previsti anche dal PNRR – Missione 7 “*RePowerEU*” – l'Investimento 8 – Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche, nonché dal Regolamento UE 2024/1781 (Regolamento *ecodesign*), anche tramite l'utilizzo degli attuali gruppi di lavoro del Tavolo nazionale materie prime critiche. ».

---

**6.21**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*f-bis*) propone al CITE le misure volte ad orientare e uniformare i progetti strategici per l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche, o la produzione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche da avviare nei paesi terzi o nei PTOM ai principi di rendicontazione di sostenibilità sociale e ambientale. ».

---

**6.22**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 4, dopo le parole: « la trasformazione », aggiungere le seguenti: « , la raffinazione ».*

---

**6.23**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « e del made in Italy, », aggiungere le seguenti: « del Ministero dell'università e della ricerca, ».*

*Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Alle sedute del Comitato tecnico, al fine del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e dello svolgimento del monitoraggio strategico di cui al comma 3, partecipano, almeno a cadenza bimestrale, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese industriali. ».*

---

**6.24**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».*

---

**6.25**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative ricono-*

sciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

---

## 6.26

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , un rappresentante dei Consigli nazionali dei geologi e degli ingegneri e un rappresentante degli altri Ordini professionali con esperienze dirette e competenti nelle attività svolte dal Comitato tecnico, due rappresentanti delle imprese che per il numero e la tipologia di attività connesse alle materie prime critiche e strategiche, sono rilevanti sia nell'ambito della manifattura, sia in quello delle attività estrattive e legate al ciclo di gestione dei rifiuti, all'interno delle filiere del sistema produttivo nazionale. ».*

---

## 6.27

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».*

---

## 6.28

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché un merceologo esperto in valutazione del ciclo di vita (LCA) ».*

---

**6.0.1**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)*

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027”.

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate”.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**Art. 7.****7.1**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, sostituire le parole da: « è esclusa la sussistenza » alla parola: « pertanto, » con le seguenti: « insistente all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, completo della dichiarazione asseverata presentata dal proponente che escluda la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente, ».*

**7.2**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, sopprimere le parole: « né la valutazione di incidenza ».*

---

**7.3**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: « due anni » con le seguenti: « un anno »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per le prospezioni di cui al comma 1, lettera f), ricadenti in aree di interesse archeologico il permesso di ricerca è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

---

**7.4**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, sostituire le parole: « due anni » con le seguenti: « sei mesi ».*

---

**7.5**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).*

---

**7.6**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 2, dopo le parole: « articolo 6 », aggiungere le seguenti: « , nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate ».*

*Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », con le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Con-*

ferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

---

**7.7**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate ».*

---

**7.8**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate ».*

---

**7.9**

FREGOLENT

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: « sono svolte », aggiungere le seguenti: « ai fini del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma 1 ».*

---

**7.10**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « ISPRA » inserire le seguenti: « , dall'Istituto superiore di sanità (ISS) ».*

---

**7.11**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile ».

---

**7.12**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 3, sostituire le parole:* « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *con le seguenti:* « entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».

---

**7.13**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 3, dopo le parole:* « entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » *inserire le seguenti:* « previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

---

**7.14**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-bis. Le risultanze delle attività di ricerca devono essere comunicate all'ISPRA entro quattro anni dal loro termine al fine di contribuire ai dati di base per il Programma Nazionale di Esplorazione di cui al successivo articolo 10. ».

---



**Art. 8.****8.1**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 5 per cento e il 7 per cento », con le seguenti: « 8 per cento e il 10 per cento »;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: « nonché » fino a: « avvio del progetto »;*

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 3-bis. Al fine di finanziare interventi di ripresa economica e di riconversione occupazionale del settore estrattivo metallifero e minerario è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo denominato "Fondo per la riqualificazione dei lavoratori dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore minerario", alimentato da una quota parte delle risorse derivanti annualmente dalle aliquote di prodotto corrisposte dai titolari delle concessioni relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3-bis. ».

---

**8.2**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « , con priorità per la filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche per il Paese, anche in considerazione della rilevanza del principio di economia circolare in ambito UE. ».*

---

**8.3**

DAMANTE, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la Regione Siciliana, in considerazione della specificità territoriale, è corrisposta anche l'aliquota destinata allo Stato pari al residuo 45 per cento.”. »

---

**8.4**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare. Gli introiti di cui al comma 1, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla Regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle Regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali. ».

---

**8.5**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 2, sopprimere le parole:* « le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, ».

---

**8.6**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 2, sostituire le parole:* « , ferma restando » *fino alla fine del comma, con le seguenti:* « Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle

regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali. ».

---

### 8.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 2, sostituire le parole da: « e le modalità di riparto degli introiti » fino alla fine del comma, con le seguenti: « , le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali. ».*

---

### 8.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 2, sostituire le parole: « e le modalità di riparto » fino alla fine del comma, con le seguenti: « . Gli introiti di cui al comma 1, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali. ».*

---

## Art. 9.

### 9.1

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

#### « Art. 9.

*(Misure per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione)*

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie

prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, entro il 24 novembre 2026, gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione presentano al Comitato tecnico per le materie critiche e strategiche, di cui all'articolo 6 del presente decreto, uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e

b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

2. Entro il 24 novembre 2027 con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico. ».

---

## 9.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « da strutture di deposito », aggiungere le seguenti: « , anche chiuse, ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , o di uno specifico programma di lavori in caso di depositi minerari chiusi. ».*

---

## 9.3

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e comunque nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva »;*

b) *al comma 2, lettera c), capoverso « Art. 5-bis », comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e il rispetto dei requisiti elevati di*

protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva ».

---

#### 9.4

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 2, capoverso « Art. 5-bis », apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: « (Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici) »;*

b) *al comma 1, dopo le parole: « materie prime », inserire le seguenti: « critiche e strategiche ».*

---

#### 9.5

FREGOLENT

*Al comma 2, lettera c), capoverso « Art. 5-bis », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici » con le seguenti: « Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « Piano di recupero » con le seguenti: « Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici ».*

---

#### 9.6

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 2, lettera c), capoverso « Art. 5-bis », comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Analogamente a quanto avviene per le concessioni minerarie ordinarie, l'ente incaricato per il procedimento autorizzativo relativo all'esame e approvazione del Piano di recupero e al rilascio del titolo abilitativo è la regione. ».*

---

**9.7**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 2, lettera c), capoverso « Art. 5-bis », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. I piani di cui al presente articolo sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. ».

**9.0.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento del recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi in ambito di formazione e competenze)*

1. Al fine di rafforzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione di cui all'articolo 9, sono stanziati 30 milioni di euro l'anno per il triennio 2024-2026 per ricostruire le competenze in materia mineraria e geologica nei settori oggetto della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di ripartizione delle relative risorse, al fine di:

a) finanziare un programma pluriennale di valorizzazione delle competenze geologiche, per la formazione dei lavoratori, funzionari, quadri e dirigenti della pubblica amministrazione specializzati nel settore delle materie prime critiche e strategiche e per la valutazione tecnica, economica e ambientale dei progetti di estrazione mineraria;

b) avviare iniziative a favore delle università italiane volte a incrementare i corsi di laurea e la formazione di ingegneri minerari e geologi con particolare riferimento alle competenze di cui alla presente legge.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 15 milioni

per ciascuno degli anni 2024-2026, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**Art. 9-bis.**

**9-bis.0.1**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-ter.**

*(Campagne informative e di sensibilizzazione ad opera dei sistemi collettivi di RAEE)*

1. Al fine di accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori, nonché al fine di massimizzare il recupero di materie prime critiche e strategiche, i sistemi collettivi di RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elaborano un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione sui principali mezzi di comunicazione destinate ai cittadini, ai consumatori e all'opinione pubblica sul tema della gestione e del corretto conferimento dei rifiuti elettronici e del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita nonché sull'importanza del loro riciclo e recupero nel pieno rispetto dell'ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare. ».

---

**9-bis.0.2**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-ter.**

*(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel “Piano d’azione sulle materie prime critiche”, di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l’uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l’innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della Società mineraria nazionale S.p.A., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all’estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell’ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La Società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell’energia e dell’industria dell’innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La Società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della Società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell’Unione europea. Il capitale sociale della Società mineraria nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della Società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della Società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell’economia e delle finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in*



*Italy*, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'Unione europea.

3. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della Società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) eventuale costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società Mineraria Nazionale S.p.A. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della Società, le aree demaniali, gli stru-

menti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente articolo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della Società mineraria nazionale S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a Società mineraria nazionale S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. ».

---

### **9-bis.0.3**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-ter.**

*(Dimezzamento delle trattenute RAEE)*

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "pari al doppio di quella" sono soppresse. ».

---

### **9-bis.0.4**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-ter.**

*(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)*

1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del

decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo la parola: “informa” sono inserite le seguenti: “periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,”;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni,”;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.”.

2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

### **9-bis.0.5**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-ter.**

*(Indice di riparabilità di grandi elettrodomestici ad uso civile)*

1. Al fine di aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche nonché promuovere la prevenzione dei rifiuti attraverso la riduzione dello smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024 i produttori, gli importatori, i distributori o altri rivenditori di grandi elettrodomestici ad uso civile rendono noto ai venditori dei loro prodotti, attraverso l’indice di riparabilità di tali apparecchiature, l’idoneità di un bene ad essere riparato.

2. I venditori di grandi elettrodomestici ad uso civile così come coloro che utilizzano un sito *web* o qualsiasi altro canale di distribuzione *online* nell'ambito della loro attività commerciale in Italia forniscono agli acquirenti finali le informazioni sull'indice di riparabilità fornito dai soggetti di cui al comma 1, rendendole visibili o accessibili al consumatore al momento dell'acquisto.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e il metodo di calcolo utilizzati per la definizione dell'indice di riparabilità di cui al comma 1 nonché il quadro generale degli obblighi relativi alla sua comunicazione ed esposizione ai consumatori. I criteri utilizzati per stabilire l'indice di riparabilità comprendono necessariamente il prezzo dei pezzi di ricambio necessari al mantenimento della conformità del bene nonché l'affidabilità e la robustezza del prodotto. ».

---

#### **9-bis.0.6**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-ter.**

*(Misure in materia di economia circolare)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do No Significant Harm* (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile. ».

---

#### **9-bis.0.7**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-ter.**

*(Progetti di estrazione di interesse strategico nazionale)*

1. Ai fini di ampliare la capacità estrattiva, garantire l'approvvigionamento interno di materie prime e rilanciare il settore minerario nazio-

nale, sono riconosciuti progetti di estrazione di interesse strategico nazionale laddove non riguardanti materie prime critiche considerate “strategiche”, così definite all’articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

2. La domanda di riconoscimento del carattere strategico a livello nazionale di un progetto di estrazione è presentata presso il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sentita la Regione interessata al progetto.

3. La valutazione sulla strategicità del progetto è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) le potenzialità di soddisfare la domanda interna delle materie prime oggetto del progetto;

b) la stima degli impatti economici e occupazionali comportati dal progetto;

c) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le attività economiche nazionali e più in generale nel quadro della transizione energetica;

d) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le aziende e delle catene del valore strategico di cui all’articolo 11;

e) la sussistenza di una condizione di necessità e urgenza oggettive, alla luce dei criteri di cui al presente comma affinché il progetto sia realizzato con tempistiche certe.

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i parametri per la valutazione di sussistenza del carattere di interesse strategico nazionale, le modalità di presentazione delle domande e di concessione del riconoscimento di cui al comma 1. ».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: « progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche » aggiungere le seguenti: « e dei progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all’articolo 2-bis »;*

b) *all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: « materie prime strategiche » aggiungere le seguenti: « e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all’articolo 2-bis »;*

c) *all’articolo 12, comma 1, dopo le parole: « ai progetti strategici » aggiungere le seguenti: « e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all’articolo 2-bis ».*

**Art. 10.****10.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, sostituire le parole: « Programma nazionale di esplorazione », con le seguenti: « Programma di esplorazione nazionale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche ».*

*Conseguentemente al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*« d-bis) attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti. ».*

---

**10.2**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, dopo le parole: « di esplorazione », inserire le seguenti: « di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1252, ».*

---

**10.3**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 1, dopo le parole: « sicurezza energetica », aggiungere le seguenti: « nonché in accordo con Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».*

---

**10.4**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché in accordo con la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».*

---

**10.5**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* « Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le modalità ivi previste e termini dimezzati. ».

---

**10.6**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* « Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico. ».

---

**10.7**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico. ».

---

**10.8**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica

professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico. ».

---

### 10.9

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: « 2025 » con la seguente: « 2026 ».*

*Conseguentemente:*

*al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: « 2025 » con la seguente: « 2026 »;*

*al comma 9:*

*1) dopo le parole: « per l'anno 2025 », aggiungere le seguenti: « e di 3 milioni di euro per l'anno 2026 »;*

*2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».*

---

### 10.10

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*« 6-bis. Il programma di cui al presente articolo è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. ».*

---



**Art. 11.****11.1**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 1, dopo le parole: « fabbisogno nazionale », inserire le seguenti: « comprensivo del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche e strategiche provenienti dal riciclo, ».*

---

**11.2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto », con le seguenti: « del decreto previsto dal comma 3 ».*

---

**11.3**

FREGOLENT

*Al comma 2, dopo le parole: « rottami metallici », aggiungere le seguenti: « e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 ».*

---

**11.4**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « rottami metallici », aggiungere le seguenti: « altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ».*

---

**11.5**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: « imprese che operano » fino a: « che utilizzano materie prime strategiche », con le seguenti: « imprese che operano in settori strategici di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 e/o che utilizzano materie prime strategiche o critiche » e dopo le parole: « aeromobili », inserire le seguenti: « veicoli elettrici, ».*

---

**11.6**

FREGOLENT

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « , di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche » con le seguenti: « o che utilizzano materie prime strategiche o critiche ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: « aeromobili, » aggiungere le seguenti: « veicoli elettrici, ».*

---

**11.7**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « , di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche », con le seguenti: « o che utilizzano materie prime strategiche o critiche ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: « aeromobili, », aggiungere le seguenti: « veicoli elettrici, ».*

---

**11.8**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché i materiali e i rifiuti derivanti dagli stessi ».*

---

**11.0.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***« Art. 11-bis.***(Credito d'imposta a favore delle imprese iscritte al Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)*

1. Alle imprese di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli

aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta a favore delle imprese di cui al comma 1 in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## Art. 13.

### 13.1

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « estrazione, trasformazione, » aggiungere, in fine, le seguenti: « e dopo le parole “materie prime critiche” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024,” ».*

---

### 13.0.1

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di potenziamento della filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche)*

1. Al fine di contribuire a potenziare la filiera nazionale del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche, ad

aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, attraverso lo sviluppo dell'impiantistica per il recupero delle materie critiche al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di economia circolare, nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2028.

2. Con decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

### 13.0.2

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Misure in materia di economia circolare)*

1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati: *a)* all'*ecodesign* e all'*ecoprogettazione* dei prodotti che ne favoriscano il *disassemblaggio* e l'*allungamento di vita*, *b)* alla *tracciabilità* e al *riciclo* delle

materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita; c) alla sostituzione delle materie prime critiche; d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 13. ».

---

## Art. 14.

### 14.1

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) al comma 1, le parole: “I rottami ferrosi” sono sostituite dalle seguenti: “I rottami metallici ricompresi nei codici 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,” »;

b) *alla lettera b), capoverso « 3-bis » sostituire le parole: « rottami ferrosi », con le seguenti: « rottami metallici ».*

---

### 14.2

FREGOLENT

*Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente:*

« a) al comma 1, dopo la parola: “I rottami metallici” sono inserite le seguenti: “ricompresi nel codice 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,” ».

---

### 14.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: « rottami ferrosi », con le seguenti: « rottami metallici ».*

---

**Art. 14-bis.****14-bis.1**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**14-bis.2**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**14-bis.3**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, FREGOLENT

*Al comma 1, sostituire le parole: « sentita la Conferenza », con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza. ».*  
\_\_\_\_\_**14-bis.0.1**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 14-ter.***(Credito d'imposta a favore delle imprese minerarie per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)*

1. Al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli, alle imprese estrattive che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre

2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa mineraria beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese minerarie per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese minerarie in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze



ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese minerarie hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **14-bis.0.2**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 14-ter.**

*(Piattaforma del fosforo)*

1. Il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

---

## **Art. 15.**

### **15.1**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-bis », sostituire le parole: « sentite le regioni e le province » con le seguenti: « previo parere delle regioni e delle ».*

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Lunedì 5 agosto 2024

**Plenaria**

**224<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(961) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) rileva preliminarmente la finalità del disegno di legge in esame, consistente nella tutela della mobilità del personale delle Forze dell'ordine impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede dunque che lo Stato adotti provvedimenti diretti a favorire l'assegnazione in locazione o in godimento di alloggi e che tuteli il legittimo esercizio del diritto di riscatto e di prelazione.

L'articolo 2 è volto a garantire la possibilità di esercitare il diritto di riscatto degli alloggi, a determinate condizioni, anche in relazione ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(287) Daniela SBROLLINI.** – *Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 31 luglio.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 17 settembre 2024.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1037) Deputato PANIZZUT e altri.** – *Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si può procedere all'illustrazione delle medesime proposte emendative.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) interviene in relazione al complesso degli emendamenti di cui è firmataria, specificando in primo luogo l'obiettivo di superare le perplessità suscitate dalla presentazione di una proposta legislativa riferita a una singola attività. Sarebbe pertanto più opportuno prevedere, per mezzo dello strumento legislativo, l'emanazione di linee guida per l'insieme delle attività impiegate a scopo terapeutico.

Un ulteriore obiettivo degli emendamenti presentati consiste nell'adozione di una terminologia effettivamente obiettiva e rigorosa, conseguente alla natura di attività di complemento delle terapie in senso stretto tipica di pratiche quali la mototerapia.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Tutti gli emendamenti non oggetto di intervento sono dunque dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1037****Art. 1.****1.1**

CATTANEO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

CATTANEO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: « Riconoscimento dell'utilizzo ludico della moto in ambito sanitario »;*

b) *al comma 1, sostituire la parola: « mototerapia », con le seguenti: « utilizzo ludico della moto in ambito sanitario ».*

*Conseguentemente, agli articoli 2 e 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: « mototerapia », con le seguenti: « utilizzo ludico della moto in ambito sanitario ».*

---

**1.3**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le parole: « la mototerapia » con le seguenti: « le attività complementari e di sostegno alle terapie » e sopprimere le parole: « quale terapia complementare ».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: « della mototerapia » con le seguenti: « delle attività complementari e di sostegno alle terapie ».*

---

**1.4**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le parole: « la mototerapia » con le seguenti: « le terapie complementari » e sopprimere le parole: « quale terapia complementare ».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: « della mototerapia » con le seguenti: « delle terapie complementari ».*

---

**1.5**

MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « mototerapia, in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quale terapia complementare, » con le seguenti: « mototerapia, la musicoterapia, l'arte-terapia, la pet-terapia, la clownterapia, la montagnaterapia, la danzaterapia e la fototerapia, la museoterapia, l'aromaterapia, la massaggioterapia e digitopressione, la meditazione e l'agopuntura in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quali terapie complementari »;*

b) *alla rubrica, dopo la parola: « mototerapia » aggiungere le seguenti: « , musicoterapia, arte-terapia, pet-terapia, clownterapia, montagnaterapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggioterapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura ».*

---

**1.6**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, dopo le parole: « terapia complementare » aggiungere le seguenti: « a supporto e integrazione delle cure cliniche e terapeutiche ».*

---

**1.7**

RASTRELLI, LEONARDI

*Al comma 1, dopo le parole: « dei ragazzi e degli adulti con disabilità », aggiungere, in fine, le seguenti: « con disturbi del neurosviluppo,*

e la *freestyle motocross hospital* per rendere più positiva l'esperienza della ospedalizzazione delle persone con disabilità fisiche ».

---

## Art. 2.

### 2.1

CATTANEO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere le parole: « e attuazione ».*

---

### 2.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « della mototerapia » con le seguenti: « delle attività complementari e di sostegno alle terapie »;*

b) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: « di mototerapia » con le seguenti: « di attività complementari e di sostegno alle terapie »;*

c) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « della mototerapia » con le seguenti: « delle attività complementari e di sostegno alle terapie »;*

d) *al comma 2, lettera d), sostituire le parole: « dell'operatore motociclistico » con le seguenti: « degli operatori delle attività complementari e di sostegno alle terapie »;*

e) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « dei motoveicoli e ».*

---

**2.4**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « della mototerapia » con le seguenti: « delle terapie complementari »;*

b) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: « di mototerapia » con le seguenti: « di terapie complementari »;*

c) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « della mototerapia » con le seguenti: « delle terapie complementari »;*

d) *al comma 2, lettera d), sostituire le parole: « dell'operatore motociclistico » con le seguenti: « degli operatori delle terapie complementari »;*

e) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « dei motoveicoli e ».*

---

**2.5**

MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « della mototerapia » inserire le seguenti: « , musicoterapia, arte-terapia, pet-terapia, clownterapia, montagna-terapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggio-terapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura »;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « di mototerapia » con le seguenti: « delle terapie complementari di cui al presente articolo, »;*

c) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « di mototerapia » con le seguenti: « delle terapie complementari di cui al presente articolo, »;*

d) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « della mototerapia » con le seguenti: « delle terapie complementari di cui al presente articolo ».*

---

**2.6**

RASTRELLI, LEONARDI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

« *b-bis*) le modalità di coinvolgimento di medici specialistici in neuropsichiatria infantile, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, psicologi, infermieri e familiari con formazione specifica, e dotate di comprovate competenza ed esperienza;

*b-ter*) nel caso di eventi di *freestyle motocross hospital*, la individuazione delle necessarie misure di sicurezza e le modalità di coinvolgimento di medici e infermieri ai quali viene affidata la direzione dei progetti, e dei percorsi formativi degli operatori in capo a istruttori e piloti di comprovata esperienza; ».

---

**Art. 3.****3.1**

CATTANEO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « di mototerapia » con le seguenti: « di attività complementari e di sostegno alle terapie ».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: « di mototerapia » con le seguenti: « di attività complementari e di sostegno alle terapie ».*

---

**3.3**

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « di mototerapia » con le seguenti: « di terapie complementari ».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: « di mototerapia » con le seguenti: « di terapie complementari ».*

---



### 3.4

MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di mototerapia » inserire le seguenti: « , musicoterapia, arte-terapia, pet-terapia, clownterapia, montagnaterapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggioterapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura »;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « di mototerapia » con le seguenti: « delle terapie complementari di cui al presente articolo »;*

c) *nella rubrica dopo la parola: « mototerapia » aggiungere le seguenti: « , musicoterapia, arte-terapia, pet-terapia, clownterapia, montagnaterapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggioterapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura ».*

---

### 3.5

RASTRELLI, LEONARDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di progetti di mototerapia da attuare », inserire le seguenti: « con cadenza fissa e con presa in carico del paziente, ovvero ».*

---

#### 3.0.1

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

---

**Art. 4.****4.1**

CATTANEO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**Tit.1**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire il Titolo con il seguente: « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle attività complementari e di sostegno alle terapie ».*  
\_\_\_\_\_**Tit.2**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Sostituire il Titolo con il seguente: « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle terapie complementari ».*  
\_\_\_\_\_**Tit.3**

MAZZELLA

*Nel Titolo dopo la parola: « mototerapia » aggiungere le seguenti: « , musicoterapia, arte-terapia, pet-terapia, clownterapia, montagnaterapia, danzaterapia, fototerapia, museoterapia, aromaterapia, massaggioterapia e digitopressione, meditazione e l'agopuntura ».*  
\_\_\_\_\_

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Lunedì 5 agosto 2024

**Plenaria**

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAGNI**

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il presidente MAGNI avverte che della seduta odierna verrà redatto resoconto sommario.

**Esame di una proposta di relazione per l'Assemblea**

(Esame e rinvio)

Introduce i lavori il PRESIDENTE, osservando che la proposta di relazione che verrà portata all'attenzione dell'Assemblea ha ormai raggiunto una definizione avanzata. Come chiarito in Ufficio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi, l'obiettivo resta quello di approvarla definitivamente alla ripresa di settembre, auspicando poi una celere calendarizzazione in Assemblea.

Il testo provvisorio viene dunque reso disponibile a tutti i senatori, così da permettere eventuali interventi di modifica o integrazione, auspicabilmente da proporre alla vigilia della prima seduta utile alla ripresa dei lavori.

Il PRESIDENTE prosegue ricordando che, connesso alla proposta di relazione, è lo schema di protocollo operativo per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, che la Commissione ha elaborato d'intesa con i rappresentanti delle competenti commissioni dell'Assemblea regionale lombarda e del Consiglio comunale milanese. An-

che questo testo raggiungerà una formulazione definitiva nel mese di settembre e verrà ufficialmente presentato, d'accordo con le parti sociali e i citati rappresentanti delle due Assemblee che hanno collaborato alla sua composizione.

Il protocollo, come noto, è stato ideato con la collaborazione del professor Guido Micheli del Politecnico di Milano.

Anche questo testo viene reso disponibile ai senatori, in una versione provvisoria, con l'invito affinché apportino, se del caso, le opportune proposte di integrazione e modifica.

Dopo un intervento della senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), la Commissione prende atto di quanto prospettato dal Presidente.

Pertanto, il termine per la proposizione di eventuali proposte modificative ai due documenti è fissato alle ore 15 del 6 settembre prossimo.

Il PRESIDENTE dà infine conto dello svolgimento delle missioni svolte rispettivamente a Carrara e Brindisi, con riferimento alle quali preannuncia che, come di consueto, saranno redatti dei documenti volti ad illustrare i rilievi e le proposte in punto di prevenzione che la Commissione trasmetterà, per il tramite della Prefettura, a tutti gli organismi e i soggetti competenti.

La senatrice MANCINI (*FdI*) interviene osservando come dai lavori della Commissione si evinca che la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro assume due distinti versanti: uno è quello delle strategie di protezione del lavoro legale e regolare; l'altro è quello di intervenire per ridurre le consistenti sacche di irregolarità e illegalità, rispetto alle quali occorre urgentemente alzare i livelli di protezione della salute e dei diritti fondamentali delle persone e contrastare gli illeciti. Con particolare riguardo ai sistemi di controllo, afferma come sia indispensabile contribuire a che essi non si orientino a soluzioni volte a conseguire maggior gettito, oppure ad incrementare le risorse derivanti dalle sanzioni; l'attività di controllo deve, invece, favorire in ogni settore un più alto margine di prevenzione del rischio di incidenti sui luoghi di lavoro.

Il PRESIDENTE fornisce ulteriori chiarimenti sull'andamento generale delle attività della Commissione, orientate in maniera decisa e condivisa alla prevenzione degli incidenti e alla riduzione dei fattori di rischio nei disparati contesti in cui è prestata l'opera dei lavoratori in Italia.

La Commissione, infatti, sta diversificando le direttrici della propria attività conoscitiva, riservandosi per conseguenza di avanzare proposte per delineare gli indirizzi di sicurezza secondo i principi di differenziazione ed adeguatezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*